



le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni'. Si tratta di sanzioni accessorie che mirano a fare comprendere, direttamente o indirettamente, la negatività degli effetti del pregiudizio razziale e, di conseguenza, accentuano la finalità rieducativa della pena principale.

Ma vi è di più.

La tutela e la garanzia dell'essere umano in ogni forma essenziale dell'esistenza è oggetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La legge 4 agosto 1955, n. 848, con cui l'Italia ha ratificato, dandovi esecuzione, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, e il Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952, sancisce all'art. 9 che: a) 'ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e compimenti di riti' (comma 1); b) 'la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero non può essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà di altri' (comma 2). Inoltre, l'art. 10 della Convenzione anzidetta puntualizza che a) 'ogni persona ha diritto alla libertà di espressione' (comma 1, capoverso 1); b) 'questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre le imprese radiotelevisive e di cinema ad un regime di autorizzazioni' (comma 1, capoverso 2); c) 'l'esercizio di queste libertà che importano dei doveri e delle responsabilità può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, per l'integrità territoriale o per la sicurezza pubblica, per




la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario' (comma 2).

La Convenzione di Roma prevede inoltre all'art. 13 che 'ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella presente Convenzione fossero violati, ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, anche quando la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio di funzioni ufficiali'. E' poi previsto dall'art. 14 che 'il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione'.

E' stato così statuito che la politica, l'economia e la società devono inderogabilmente farsi carico di evitare che un uomo si senta umiliato per il fatto di esistere per come è nato e per come, nel corso dell'intera vita, cresce, e necessariamente cambia le sue idee: da una parte, dunque, si deve riconoscere e garantire la vita dell'essere umano come tale, ossia per il solo fatto di esserci (art. 2, co. 1, e segg., in particolare 9 e 10 Legge 4.8.1955, n. 848), dall'altra, è imposto di tutelare l'uomo dalla denigrazione ad opera di altri uomini (art. 14 Legge citata).

Di per sé, comunque, la legge italiana ha attuato i disposti della Costituzione della Repubblica in punto libertà di pensiero e tutela da forme lesive della dignità umana connesse a determinati modi di estrinsecazione del libero pensiero. E' stato così previsto nel 1967, con riguardo all'appartenenza al gruppo etnico, nazionale, razziale, religioso, e nel 1975, con riguardo all'estrinsecazione del pensiero che diffonda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale ovvero discrimini o inciti a discriminare per ragioni etniche, razziali, nazionali o religiose, un compiuto quadro normativo di tutela e salvaguardia del diritto



umano d'esserci come si è per razza, per etnia, per religione e per nazione. Con l'art. 3 Legge 25.6.1993, n. 205 si è oltretutto considerata come circostanza aggravante ad effetto speciale *quoad poenam* la finalità di per sé dell'atto, già integrante un illecito in sé; finalità, questa, connessa alla volontà del soggetto attivo di ledere o porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma penale unicamente o prevalentemente per calpestare la dignità umana sottesa alla coscienza dell'appartenenza ad un determinato gruppo razziale, etnico, nazionale, religioso ¹⁰⁴.

Allora si può dire che, anche e soprattutto sotto il profilo normativo, è l'atto in quanto tale che rende evidente la differenza tra l'essere dall'esserci: tutto, infatti, può umiliare l'uomo come tale, quindi discriminarlo differenziandolo agli occhi degli altri per come è o per come appare, ma né razza né etnia né religione né nazione né pensiero in generale possono in sé giustificare in alcun modo azioni specifiche contro un uomo. Integra l'estremo del reato ex Legge 654/1975 già il tenere una qualsiasi condotta che, in sé lecita, sia comunque finalizzata a discriminare o a incitare alla discriminazione o a esprimere l'odio o incitare all'odio per il solo fatto della razza, dell'etnia, della religione, della nazione. Se, poi, l'atto in quanto tale è illecito,

¹⁰⁴ Se il soggetto A di colore di pelle bianco insulta il soggetto B di colore di pelle nero o caffelatte con frasi del tipo 'negro pigmeo' o 'negrito filipino', certamente A risponde di ingiuria e/o diffamazione - a seconda che ricorrano i presupposti dell'uno o dell'altro delitto - laddove egli avesse inteso offendere B mettendone in rilievo in modo dispregiativo la caratteristica di 'uomo piccolo, uomo nano', mentre A risponde di ingiuria e/o diffamazione aggravata ex art. 3 Legge n. 205/1993 laddove egli avesse inteso offendere B mettendone in rilievo in modo dispregiativo la caratteristica di 'diverso sotto il profilo razziale': è dunque solo il contesto dei fatti nei quali si è sostanziata la condotta offensiva che tradisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, il vero intento della condotta ascritta al soggetto A. Lo stesso dicasi se A dicesse a B 'sei un senza Dio': la stessa frase potrebbe tradire un pregiudizio religioso o meno a seconda che il contesto dei fatti riveli che la frase detta da A (credente monoteista) sia stata motivata dall'intenzione di differenziare B (ateo o buddista o scintoista o animista o politeista, ecc.) rimarcando in lui, in modo dispregiativo, l'assenza della fede in (un unico) Dio ovvero dall'intenzione offensiva di mettere in semplice risalto il fatto che B non onora appieno i sacri dettati divini di questa o quella religione a cui egli comunque crede.



la citata causale - estranea di per sé alla struttura del reato commesso - diventa fine in sé della condotta e, di conseguenza, integra una circostanza aggravante che il Legislatore ha considerato ex art. 3 Legge 205/1993 ad effetto speciale. E', pertanto, l'atto che va esaminato in sé perché si possa giudicare l'uomo sulla base del suo pensiero e verificare se la finalità della condotta, espressione del pensiero, coincida col il movente dell'atto stesso. Del resto, nessun dubbio può sussistere sul fatto che la conoscenza della causa sia tanto quanto la conoscenza del perché (τὸ δῖόντι): da questo punto di vista è talora necessario indagare sulla causa per potere giungere a sostenere la sussistenza di una circostanza di reato o del reato stesso.

E, nel caso di specie, causa e fine coincidono sotto il profilo della necessaria conoscenza per un giudizio di sussistenza della circostanza di reato o del reato stesso, ma, essendo la causa sostanzialmente interiorizzata e custodita nel segreto dell'animo, è il fine della condotta che di per sé svela la natura del pensiero, e il fine si coglie o dalla modalità di comportamento o dal contesto fattuale nel quale la condotta si è sostanziata.

Per quanto anzidetto risulta che la legislazione antirazzista offre un ampio quadro di tutela da forme di discriminazione e di pregiudizio dettate da ragioni di diversità razziale, etnica, nazionale, religiosa.

Esistono condotte di per sé penalmente illecite che, ove commesse per motivo razziale, sono aggravate ai sensi dell'art. 3 D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205 (cd. legge Mancino): in tali ipotesi la causale, di per sé estranea alla struttura del reato, diviene fine in sé della condotta e, quindi, è gioco forza provare il perché si è agito illecitamente. Se per l'integrazione del delitto di cui all'art. 582 c.p. non rileva sapere - se non *quoad poenam* - il perché il soggetto bianco A ha cagionato una lesione al soggetto nero B, risulta assolutamente indispensabile conoscere il movente della condotta allorquando questa - secondo l'Accusa - sia stata finalizzata alla causazione di una lesione in danno del soggetto B unicamente perché di colore di pelle diverso.

Esistono poi condotte che di per sé non sono illecite, ma che lo diventano in quanto commesse per motivo



di differenziazione razziale, etnica, nazionale, religiosa. Ad esempio, il soggetto A di etnia non-zingara non è obbligato a contrarre con il soggetto B di etnia zingara, e nessuno può dire che la discriminazione in sé assurga ad illecito, né civile né penale. La medesima condotta, peraltro, diviene illecita allorquando il soggetto A manifesti la ragione della propria condotta negativa ¹⁰⁵ in relazione alla particolare etnia ¹⁰⁶ del soggetto B, sicché il fine di per sé è la causa in sé della condotta, e la causa in sé della discriminazione assurge di per sé sola a illecito non solo penale ai sensi della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, ma anche civile: e, invero, è illecito civile ogni discriminazione che sia riconducibile ai casi di cui all'art. 43 cpv. lett. a,b,c,d,e del D.L.vo n. 286/1998, così come successivamente modificato ¹⁰⁷. Se così un soggetto A di etnia non-zingara gestisce un bar aperto al pubblico e si rifiuta di servire una bibita al soggetto B di etnia zingara solo perché B è zingaro ovvero fa pagare a B un prezzo maggiorato solo perché è zingaro, il soggetto A commette un illecito civile e anche un illecito penale. E, ancora, se il soggetto A di etnia non-zingara stipula con il soggetto C di etnia non-zingara un contratto di vendita di un immobile per persona da nominare e poi la persona da nominare viene individuata nel soggetto B di etnia zingara, il soggetto A non può rifiutare la vendita adducendo la ragione della differenza di etnia del soggetto B. A parte l'illiceità civile del fatto in via generale, si profila anche un addebito penalmente sanzionato. La condotta di A è

¹⁰⁵ Tale considerazione vale anche per l'ipotesi dell'incitamento.

¹⁰⁶ L'atto discriminatorio posto in essere per ragione di differenza di razza, etnia, nazione o religione è illecito tanto quanto l'incitamento all'atto stesso o tanto quanto l'atto espressivo di un pensiero fondato su idee di superiorità o di odio razziale, etnico, nazionale.

¹⁰⁷ E' ipotizzabile la disapplicazione da parte del G.O. di atti amministrativi discriminatori, così come è ipotizzabile l'intervento dell'organo amministrativo in sede di autotutela ovvero in via gerarchica dell'organo superiore che annulla per illegittimità l'atto amministrativo discriminatorio adottato dall'organo inferiore. Ben può, infine, l'A.G.A. annullare un atto amministrativo ritenendolo illegittimo in quanto discriminatorio. In tutti i casi è fatta salva la responsabilità personale del funzionario che quell'atto illegittimo ha adottato per motivi che, in quanto fondati sul pregiudizio razziale, etnico, nazionale, religioso, inficiano *ab origine* l'atto stesso.

stata, in entrambi i casi, in sé causata dal fine di per sé illecito.

H. Soggetto passivo

Se soggetto attivo della condotta criminosa è il *quivis de populo*, il soggetto passivo è certamente colui che sopporta le conseguenze immediate dell'attività criminosa. In tale senso, dunque, il soggetto passivo è colui che viene ritenuto inferiore ovvero odiato per ragione di razza o di etnia, ovvero viene discriminato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ma il soggetto passivo non è l'oggetto materiale del reato, non è cioè la persona (o la cosa) su cui cade la condotta posta in essere dal soggetto attivo. Così, invero, quando oggetto materiale è una persona, esso può coincidere con il soggetto passivo: se un barista commette un atto di discriminazione etnica nei confronti di un extracomunitario marocchino o russo o filippino rifiutando di servirgli un caffè per la chiara ragione che l'avventore è un marocchino, un russo o un filippino, oggetto materiale e soggetto passivo coincidono.

Individuare il soggetto passivo richiede, dunque, il preventivo accertamento dell'interesse giuridico, il vero oggetto della tutela giuridica. Più possono essere gli interessi pregiudicati dalla condotta criminosa: si tratta di interessi eventuali. Ma, certamente, almeno un interesse deve essere pregiudicato dalla condotta di reato: questo interesse necessario è quello che comunque viene sempre offeso e, dunque, deve essere *in primis* tutelato. Il vero oggetto della tutela penale è l'interesse che è strettamente legato con la nozione stessa di reato. Individuato tale interesse, resta individuato il soggetto passivo, il quale è certamente e necessariamente titolare di questo interesse. Il soggetto passivo è così il titolare dell'interesse la cui offesa costituisce l'essenza del reato di che trattasi. Nel caso di specie è indubbio che esistano due soggetti passivi: il reato di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 654/1975 pone quantomeno in pericolo non un solo bene, ma più beni diversi. Si tratta cioè di un reato plurioffensivo, dal momento che i beni diversi (ordine pubblico *stricto sensu* e dignità umana) appartengono a soggetti distinti.



Non rileva, ai fini della configurazione dell'ipotesi di reato contestata agli imputati, la distinzione tra tutela di persone singolarmente individuate e tutela dell'intero gruppo etnico o razziale: la formulazione della norma incriminatrice e la genericità del riferimento normativo (incitamento o provocazione nei confronti di persone appartenenti al gruppo etnico) non postula che l'atto criminoso si diriga contro persone fisicamente e singolarmente individuate, ma consente di ravvisare la sussistenza del reato anche nel caso di attentati indiscriminatamente indirizzati ad appartenenti alle comunità protette.

Nel caso di specie l'incitamento alla discriminazione, insito nell'invito alla popolazione veronese a firmare una petizione indirizzata ai politici presenti nell'assemblea e nel governo locale, è stato chiaramente appuntato contro (tutti) gli appartenenti alla comunità etnica zingara veronese in quanto ritenuta ingiustamente privilegiata dagli amministratori comunali i quali, in via di fatto, avevano consentito l'occupazione abusiva di siti al di fuori delle statuizioni adottate in conformità alla L.R. n. 54/1989.

I. Reato di condotta e reato di pericolo

Il costrutto giuridico evidenzia che si tratta di un reato di pura condotta ¹⁰⁸. Il reato di che trattasi, invero, si perfeziona col compimento della sola azione di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ovvero di commissione o incitamento alla commissione di atti di discriminazione per ragione (di diversità) razziale, etnica, nazionale o religiosa. Il danno o il pericolo è, di conseguenza, ravvisato nel solo fatto che sia stata posta in essere la condotta vietata ¹⁰⁹. Non rileva così che nell'immediatezza del fatto

¹⁰⁸ La circostanza che il delitto di che trattasi sia un reato di pura condotta rileva per stabilire il tempo e il luogo di consumazione, con le questioni a questo collegate (tentativo, partecipazione criminosa, ...).

¹⁰⁹ Nel caso di specie non è revocabile in dubbio la carica provocatoria e la potenzialità simbolica di un comportamento posto in essere pubblicamente e con una vasta ed eterogenea platea di destinatari (vds. Cass.pen., sez. I, 21 gennaio 1998, n. 724, cam.cons. 26.11.1997).



l'incitamento o la provocazione non siano stati accolti dai presenti o dai destinatari dell'incitamento o della provocazione né che, ai fini del reato contestato commesso nei confronti di una collettività etnica, l'offesa sia percepita da tutti i componenti del gruppo ¹¹⁰: il conseguimento degli effetti perseguiti con l'incitamento o la provocazione non è, invero, richiesto dalla norma incriminatrice, la quale si limita a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto ¹¹¹. Quando si parla di reato di pericolo astratto si intende generalmente la caratteristica di un reato a produrre un pericolo generico e indeterminato che non deve essere di volta in volta accertato, dunque provato. Vero è che nel concetto di pericolo astratto si annida un equivoco di fondo: se il pericolo è probabilità dell'evento temuto, e l'evento è quello giuridico, dunque sempre ravvisabile in relazione a qualsiasi tipo di reato, non si può propriamente parlare di un pericolo in cui questa probabilità manchi. Quello che, così, si definisce (impropriamente) astratto è un pericolo propriamente concreto, a meno di non considerare il pericolo come elemento qualificante della condotta tipica, nel qual caso, non andando il pericolo oltre la condotta, il suo accertamento esigerà un giudizio di prognosi postuma. Quando si parla di pericolo astratto si intende, pertanto, fare riferimento ad una presunzione di pericolo, la quale non ammette la prova contraria. Il reato di che trattasi è, di conseguenza, un reato di pura condotta e (propriamente) di pericolo presunto. E non è che si possa dire che, pur conforme allo schema descrittivo tipico, il fatto privo di contenuto lesivo sia penalmente irrilevante: la prova stessa che il fatto sia conforme allo schema

¹¹⁰ Resta ferma, anche per il reato di istigazione all'odio razziale, la condanna ai danni non patrimoniali comprensivi del danno morale soggettivo (turbamento dell'animo) e del danno cd. esistenziale. Si noti, poi, che l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità e costituzionale è per un ampliamento dell'area di risarcibilità del danno non patrimoniale.

¹¹¹ Ai fini della configurabilità del reato di incitamento a commettere violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205, a nulla rileva che l'incitamento non risulti accolto dalle persone presenti al fatto, non essendo il conseguimento di tale effetto richiesto dalla norma incriminatrice: questa, invero, si limita a prevedere, secondo la giurisprudenza di legittimità, un reato di pura condotta e di pericolo astratto (vds. Cass.pen., sez. I, 21 gennaio 1998, n. 724).



tipico di reato è essa stessa prova del pericolo presunto in sé nel tipo di reato ravvisato.

L. Elemento oggettivo

L.1 La diffusione

Diffusione significa propagazione e divulgazione. Si tratta, così, di un reato che la dottrina germanica inserisce tra i cd. *Äußerungsdelikte*. Per la consumazione di tale tipo di reati non importa il modo in cui avviene la diffusione (scritta od orale) del pensiero né il mezzo attraverso cui questo viene divulgato (volantini, striscioni, lettere, telefono, internet, ecc.), mentre è necessario che l'espressione offensiva per la razza o l'etnia pervenga a conoscenza di un'altra persona, non importa se appartenente alla razza o all'etnia offesa. Occorre cioè che l'espressione offensiva sia comunque percepita in qualche modo che sia di per sé significativo del concetto di diffusione.

E', dunque, il pensiero che, ove espressivo di un atto di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa o di un'idea di superiorità della razza o dell'etnia di appartenenza ovvero di odio per la razza o l'etnia altrui, diviene di per sé penalmente rilevante e, pertanto, sanzionabile.

Il delitto in questione, essendo un reato di pericolo, non richiede, ai fini della sua configurazione, che il soggetto passivo si sia sentito offeso nella propria dignità di uomo a causa dell'idea espressa dal soggetto attivo. Non rileva nemmeno che il biasimo possa avere trovato credito presso coloro che hanno appreso il pensiero diffuso, e dunque non è richiesto che l'idea positiva di razza o di etnia di appartenenza dell'offeso abbia subito una menomazione o una distruzione nel pensiero degli altri. Si tratta comunque di considerazioni di secondo ordine, atteso che la perfezione (= momento consumativo) del reato si ha allorquando il diffuso pensiero di superiorità o di odio razziale o etnico sia venuto a conoscenza di altre persone ovvero quando il soggetto passivo possa essere discriminato da un atto posto in essere per ragioni di differenziazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.



La manifestazione offensiva per la razza o l'etnia altrui ha un significato che, per quanto legato alle parole pronunciate o scritte, oppure ai gesti effettuati, non è sempre identico per tutti. Ciò che, quindi, è decisivo è il significato obiettivo: il senso che l'espressione ha nell'ambiente in cui il fatto si è svolto, secondo l'opinione della generalità degli uomini, opinione di cui il giudice di fatto si deve fare interprete. La stessa considerazione vale anche per il valore offensivo della parola o dell'atto. Ai fini della configurazione del reato di che trattasi non è, di conseguenza, necessario avere riguardo alla particolare suscettibilità né dell'offeso né di qualche particolare soggetto che ha percepito l'offesa.

Va sottolineato che il valore offensivo di un'espressione è un concetto assai relativo, variando esso notevolmente con i luoghi, i tempi e le circostanze. Quello che, tuttavia, la legislazione antirazzista ha imposto è il rispetto dell'altro uomo, diverso per razza o etnia: l'offensività dell'espressione, dunque, ove relazionata alla razza o all'etnia dell'offeso, è di per sé rilevante penalmente, a prescindere dal luogo, dal tempo e dalle circostanze. Non può, quindi, darsi diverso peso alla parola offensiva della razza o dell'etnia altrui secondo che essa sia pronunciata in una riunione seria o in una festa. Non rileva nemmeno che il valore offensivo di una simile espressione sia riferibile ad un uomo di alto, medio o basso stato o grado sociale o culturale. Esiste, invero, un senso minimo della dignità umana che coincide con la coscienza della propria esistenza: per il solo fatto di essere uomo e di avere coscienza della propria dignità di uomo, ciascuno ha il diritto ad essere rispettato come tale; dunque è tale diritto che costituisce il retro dell'obbligo negativo di divulgazione di pensieri che, fondandosi su idee di superiorità o di odio per motivo della razza o dell'etnia, sono vietati dalla legge n. 654/1975. Diversamente dalla ragione della superiorità o dell'odio di razza o etnia, fatti comunque penalmente rilevanti, commessi o tentati per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, sono aggravati ai sensi dell'art. 3, comma 1 D.L. 26 aprile 1993, n. 122.

Nel caso di specie, dunque, può ben dirsi che vi sia stata diffusione nell'accezione propria del termine. I pensieri diffusi sono quelli contenuti nei manifesti appesi



sui muri della città di Verona e di altri centri limitrofi al capoluogo scaligero; i pensieri diffusi sono quelli contenuti nei volantini distribuiti alla gente lungo le vie della città, particolarmente in zone di mercato e in prossimità dei banchetti di raccolta delle firme a sostegno della petizione pubblica finalizzata a cacciare gli zingari dalla città di Verona. Non si è, cioè, trattato di semplici opinioni di foro interno ovvero esternate ad una ristrettissima e riservata cerchia di persone, ma di vera e propria diffusione su larga scala di idee preconcepite a sfondo razzista ¹¹².



L.2 La superiorità e l'odio razziale o etnico

Le idee diffuse devono esternare il sentimento di superiorità della razza o dell'etnia di appartenenza del soggetto attivo ovvero di odio per la razza o l'etnia di appartenenza del soggetto passivo.

E' penalmente rilevante sia diffondere idee fondate sulla superiorità della propria razza o etnia, dunque sull'inferiorità dell'altrui razza o etnia, sia diffondere idee fondate sull'odio razziale o etnico, ossia idee che, per ragioni connesse alla diversità della razza o etnia altrui, il soggetto attivo manifesta concretamente quali espressione di un profondo ed irriducibile sentimento di avversione per l'altro, diverso da sé per razza o etnia.

Fatto salvo il rispetto delle Leggi che attuano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'art. 21 Cost. e assicurato il bilanciamento con altri interessi

¹¹² Tra gli italiani e gli uomini, in generale, stanziati sul territorio dello Stato vi è gente che piace, ma vi è anche una maggioranza di persone che a sé sono indifferenti; anche tra gli altri vi è qualcuno che si ama, e c'è una maggioranza di individui dei quali si ha diritto di non volerne proprio sapere per il modo in cui si comportano (ladri, aggressivi, violenti, delinquenti, ecc.). Non è allora lo zingaro che di per sé non piace o non deve piacere, ma è il ladro, l'aggressivo, il violento, il delinquente. Occorre rispettare tutti in quanto uomini, quando invece nel caso di specie si è chiaramente diffuso un pensiero che si fondava su di una idea diversa, un'idea del dispregio, del disprezzo e dell'odio verso tutti coloro che sono zingari, ai quali si è attribuito, generalizzando, un determinato modo di vita, come se gli zingari fossero 'tutti (in quanto abusivi e in quanto ladri) delinquenti'. Gli imputati hanno finito per formulare l'equazione razzista zingari = delinquenti (in quanto abusivi e in quanto ladri).



costituzionalmente tutelati, va osservato che, quale espressione della libertà personale, il pensiero è comunque inviolabile *in re ipsa* e, quindi, manifestabile liberamente con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art. 21, co. 1 Cost.). Di per sé, dunque, il pensiero è libero, tranne laddove esso sconfini nella violazione delle norme costituzionali appena citate: in tale caso la libera manifestazione del pensiero diviene illecita. E, invero, la Repubblica ha l'obbligo costituzionale di 'riconoscere e garantire', ossia di tutelare in qualsiasi modo e in qualsiasi sede, i diritti inviolabili della persona: tali sono i diritti che sono espressione 'dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità': tale obbligo costituzionale 'richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale' (art. 2 Cost.). Da questo punto di vista, due sono le categorie di condotta con la quale si discrimina. Si discrimina il singolo o i singoli uomini; si discrimina il gruppo di uomini o i gruppi di uomini. Ciò che distingue la categoria della condotta, dunque, è l'oggetto della discriminazione: l'uomo che c'è come tale, ovvero come tale è nel consociativismo d'esserci quale gruppo.

Il concetto di gruppo, dunque, è importante. Con la parola 'gruppo' si indica la riunione di una moltitudine di cose o di persone, assimilabili tra loro da interessi e fini comuni ovvero da segni e caratteristiche naturali essenziali. Il gruppo è, dunque, ciò che caratterizza la moltitudine, ossia la quantità considerevole di tutto ciò che è. La discriminazione, finalizzata all'eliminazione fisica - in tutto o in parte - del gruppo di uomini ovvero alla distinzione tra gruppi della specie umana attraverso marchi e segni di distinzione, è prevista e sanzionata dalla Legge 9 ottobre 1967, n. 962 con il *nomen juris* di 'genocidio', a prescindere dalle modalità di attuazione del fine, dunque anche attraverso semplice pubblica apologia o pubblica istigazione o mero accordo a tale fine, sempre che il gruppo di uomini discriminato sia perseguitato in ragione della nazionalità, dell'etnia, della razza o della religione.

La legge, in ogni caso, non ha tralasciato di considerare la previsione che anche un solo uomo, e pertanto più uomini, possano essere discriminati - indipendentemente dal gruppo, ossia dall'insieme di uomini



che danno origine alla nazione, all'etnia, alla razza o alla religione - per ragioni che comunque siano riconducibili all'appartenenza ad una certa nazione, etnia, razza o religione. La Legge 13 ottobre 1975, n. 654 sanziona qualunque condotta di violenza o di provocazione o di incitamento alla violenza e alla provocazione in danno di chiunque per motivi di razza, di etnia, di nazione o di religione, nonché reprime qualsiasi comportamento che in ogni modo diffonda idee fondate sulla superiorità dell'etnia o della razza o sull'odio razziale o etnico, e che comunque discrimini o inciti a discriminare per motivi di razza, di etnia, di nazione o di religione.

Interessante è notare che linguisticamente il Legislatore affianca all'uso dell'espressione *'discriminare-discriminazione'* la parola *'odio'*. Il sostantivo *'odio'* o il verbo *'odiare'* non compaiono mai nel testo della Legge 9 ottobre 1967, n. 962, e ciò solo perché in detta legge si usano altre espressioni che, in maniera inequivocabile, evidenziano il concetto stesso di *'odio'*: si fa cenno alla *'distruzione di tutto o di parte di un gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso'*, all'*'impedimento o alla limitazione delle nascite'* di detti gruppi con l'ovvio fine di distruzione, alla *'discriminazione'* del gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso attraverso condotte che *'lo marchi o lo segni in modo distintivo'*. Non è di secondaria importanza poi la circostanza che il Legislatore del 1975 abbia contemplato anche il concetto di *'odio'* quale modalità di condotta capace di estrinsecare la volontà discriminatoria. Invero, la parola *'odio'* significa *'sentimento di profonda ed irriducibile avversione per qualcuno, tale da fare desiderare nei suoi confronti tutto il male possibile'*. Con tale parola si richiama alla mente il concetto di persecuzione, dal latino *'persecutio-tionis'*, composto dal prefisso *'per'* (con valore intensivo) e dal verbo *'sequor'*, *'sequire'*: con le espressioni *'perseguire-persecuzione'* si indica, dunque, l'accanito, intenso e pervicace *'inseguimento'*, cioè la vessazione psichica di una persona così da perseguitarla, ossia osteggiarla nell'esplicazione del proprio sé, *'avversarla in ogni modo, prendendola di mira, disturbandola, importunandola, infastidendola, irritandola, molestandola, ossessionandola, subissandola, tormentandola'*, e ciò solo per motivi di razza, di etnia, di nazione, di religione. La manifestazione di odio,



dunque, non richiede il compimento di una violenza fisica in danno di un essere vivente, essenzialmente di una persona: basta 'perseguitarla' ¹¹³.

Il concetto linguistico, dunque, è chiarissimo: l'odio è una forma storica di persecuzione dell'esserci per come si è e per come ad altri non (si) piace. Nel particolare legislativo di cui alla citata Legge del 1975 l'odio è punito se è il movente che è a base dell'azione discriminatoria in ragione della nazione, dell'etnia, della razza, della religione. Esiste, peraltro, il più ampio concetto di odio quale sentimento di persecuzione verso tutto ciò che esiste di diverso da come è l'uomo, sia come singolo sia come formazione sociale ¹¹⁴.


L.3 Il razzismo

Il Collegio osserva immediatamente che il razzismo non appare mai allo stato puro, ma è sempre mascherato. In ogni sua forma di manifestazione, invero, il razzismo si può confondere con il nazionalismo ¹¹⁵, con l'etnismo ¹¹⁶,

¹¹³ Questo concetto non è solo proprio delle lingue latine, ma anche delle lingue di derivazione indo-germanica. Le espressioni gotica 'hatis', altotedesca 'haz', altoinglese 'hete', altoscandinava 'hat' derivano dall'indogermanico 'k(h)ados-' (pena, risentimento, angoscia, patimento) hanno affinità etimologica con l'espressione celtica 'k(h)ymr' e con quella greca 'kedos' che esprimono il senso di 'dolore, mestizia, miseria d'animo'. I verbi indogermanici 'hat(j)an' (gotico), 'hazzen' (altotedesco), 'hettan' (altoinglese), 'hata' (svedese), 'hassen' (tedesco), 'hate' (inglese), ecc., hanno la comune radice 'hats(z)', indicativa del concetto di 'cacciare', 'eliminare', 'portare all'exasperazione', 'seminare dissidio al fine di rivolta': e, ancora, il verbo tedesco 'hetzen' significa proprio 'dare la caccia, mandare via brutalmente, perseguitare'.

¹¹⁴ Il razzismo è, dapprima, una manifestazione di diffidenza, e poi di disprezzo ed odio dell'altro uomo che ha la sola 'colpa' di avere caratteristiche fisiche e culturali diverse dalle proprie (vds. Joseph Ernest Renan, storico francese, 1823-1892, il quale ha indicato i gruppi di razza inferiore nei negri di Africa, negli aborigeni australiani e negli indiani d'America. J.R. Renan diceva che 'un negro sta all'uomo come l'asino al cavallo').

¹¹⁵ Si tratta di un'ideologia moderna fondata essenzialmente sul principio dell'autodeterminazione dei popoli o sul 'diritto dei popoli di disporre di se stessi': si afferma contemporaneamente la sovranità popolare, l'indipendenza dello Stato nazionale territorializzato, l'unità e l'omogeneità culturale della popolazione nazionale. La dottrina nazionalistica è una dottrina incondizionatamente conservatrice dell'identità nazionale, definita in termini di cultura,



con l'imperialismo coloniale, con l'eugenismo ¹¹⁷, con il darwinismo sociale ¹¹⁸, l'etnocentrismo ¹¹⁹, la xenofobia ¹²⁰ e via dicendo.

Già Georg Wilhelm Friedrich Hegel aveva osservato che *'Il noto in genere, appunto perché noto, non è conosciuto'* ¹²¹.

di etnicità, di razza; identità nazionale fondata sul dovere da parte del popolo di rimanere se stesso. In questi termini, dunque, il nazionalismo si affianca all'etnocentrismo e alla xenofobia.

¹¹⁶ Dottrina secondo la quale l'identità etnica è l'elemento primario nel quadro dei modi di identificazione di un soggetto. Dal punto di vista giuridico-politico si tratta di una teoria secondo cui ogni gruppo etnico deve essere rispettato nella sua 'dignità' e nella sua 'integrità' nell'ambito di una società pluralista (pluri-etnica, multiculturale, ecc.). Ogni gruppo etnico deve costituirsi in una comunità politica autonoma, dotata di uno stato sovrano, al fine di preservare la propria identità collettiva. L'etnismo è, in questo senso, l'anticamera dei movimenti autonomistici, separatistici, identitari, etnonazionalistici.

¹¹⁷ Si tratta di un termine, coniato nel 1883 da Francis Galton per indicare la 'scienza, la tecnica, la politica' del miglioramento delle 'qualità ereditarie' degli uomini attraverso il controllo della procreazione. Tale controllo, limitato storicamente dalla scelta del procreatore e da sterilizzazioni forzate, è stato ridefinito: 1) attraverso la cd. *selezione terapeutica* del feto, 2) alla cd. *scelta preventiva* dell'embrione nell'ambito della cd. *procreazione medicalmente assistita*, 3) alla cd. *scelta dei geni*.

¹¹⁸ E' una dottrina sociopolitica secondo la quale la concorrenza tra gli uomini avviene senza ostacoli, quali le misure di protezione e di assistenza dello stato assistenziale o i comportamenti caritatevoli, affinché l'esito sociale della lotta per l'esistenza e della selezione naturale sia la sopravvivenza dei 'più adatti' e l'eliminazione dei 'meno adatti'. Si tratta della teorizzazione estremista del cd. *'lasciar fare'*, dottrina dello *stato-minimo* secondo la quale non si deve intervenire nella lotta per la vita, essendo la vita stessa che seleziona naturalmente i 'più adatti' alla sopravvivenza. Il darwinista sociale razzista predica l'idea secondo la quale ogni 'razza umana' può essere collocata su una scala unilineare in base alle sue attitudini naturali: il motore della storia è la lotta per la sopravvivenza tra le varie 'razze'.

¹¹⁹ E' l'attitudine di autopreferenza di un gruppo sociale. E' la tendenza a valutare ogni cosa della vita secondo i valori e le norme proprie del gruppo sociale di appartenenza, come se questo gruppo fosse l'unico modello di riferimento. Dall'etnocentrismo discende la tendenza di ogni membro del gruppo a credersi migliore dei membri degli altri gruppi o a immaginarsi i soli veri essere umani.

¹²⁰ Un uomo ha attitudine xenofoba quando egli vede l'altro, ossia colui che non appartiene al proprio gruppo, come una minaccia per sé o per il gruppo di propria appartenenza. Percepito come nemico, dunque, lo straniero suscita paura, odio, o entrambi questi sentimenti.



Solitamente si pensa che il razzismo sia quella dottrina che afferma l'esistenza di una gerarchia tra le razze umane. Ma nel razzismo non si ha a che fare soltanto con una dottrina, visto che non tutti i pregiudizi razzisti presuppongono l'esistenza di una scala di valori, biologici e culturali, tra i gruppi umani classificati secondo 'razze'.

Oggi parlare di 'razza', riferendo il termine all'uomo, evoca un tabù, richiama alla mente un concetto ideologicamente sospetto. Si evita così di parlare di razza umana dopo la sconfitta del regime nazista che l'aveva ampiamente sfruttata a fini propagandistici ¹²². Oggi, invece, non è un tabù parlare di 'razzismo', tanto che se ne parla in riferimento alle situazioni più disparate, così assumendo un significato approssimativamente uguale a termini come 'esclusione', 'odio', 'rigetto', 'paura fobica' ¹²³, 'ribrezzo', 'disprezzo'. Ne consegue che la parola 'razzismo' risulta desemantizzata e si oppone alla delegittimazione scientifica e politica della parola 'razza', al carattere di tabù di quest'ultima che si usa per lo più in modo virgolettato. Questo significa che oggi si pensa al 'razzismo' come modo di manifestazione non esplicita dell'idea di esclusione senza che debba essere per forza fatto accenno a questa o quella 'razza'.

La parola 'razzismo' è, per quanto sopra detto, una parola impropria per il modo in cui essa viene oggi usata. Le definizioni classiche del 'razzismo' non sono più sufficienti. Il vecchio e il nuovo si mischiano. Così è 'razzista' colui che, pur dichiarando pubblicamente di non credere nella 'disuguaglianza tra le razze', insiste sull'incompatibilità delle culture, delle mentalità, delle civiltà al fine di giustificare delle misure di esclusione,

¹²¹ vds. la prefazione alla '*Fenomenologia dello spirito*' (1807).

¹²² L'uso di parole contrarie alla nostra sensibilità di esseri umani non deve diventare una caccia alle streghe, poiché il fatto di condannarle non impedisce loro di esistere. Inoltre, condannandole non solo non le svuotiamo del loro significato, ma le gratifichiamo di un'aura di divieto che non fa che incoraggiarne l'uso provocatorio, trincerandosi dietro il *cd. politicamente corretto*.

¹²³ L'uomo riesce anche ad avere paura di ciò che gli altri pensano e, con la paura, riesce a dire cose insensate circa la diversità degli altri uguali a sé. '*Nae iste magno conatu magnas nugas dixerit*' (Afro Publio Terenzio, II sec. a.C.): Ora sì, costui con grande sforzo avrà detto delle belle corbellerie.



di espulsione, di emarginazione di coloro che sono ritenuti e/o additati come 'inassimilabili' o 'non-integrabili'.

Si tratta, come si può bene notare, di un evidente paradosso. Si tratta del paradosso che nasce da un modo contraddittorio di esprimersi. Come ha rilevato Jean Paulhan: *'Tutto è stato detto, probabilmente, se le parole non avessero cambiato senso, e i sensi, parole'*.

Quando il razzismo diviene fenomeno non evidente, si pone il problema di quali siano i criteri per identificare e riconoscere le sue forme.

Se il razzismo si considera come un fenomeno universale, esso si confonde con l'etnocentrismo, l'autopreferenza dell'endogruppo, la svalutazione, l'ostilità e l'intolleranza verso gli altri gruppi. Ma se il razzismo fosse solo etnocentrismo si finirebbe per non riconoscere più alcuna distinzione tra razzismo, tribalismo, xenofobia, imperativo territoriale ¹²⁴.

Se il razzismo, invece, mantiene una sua identità concettuale, allora si deve riconoscere che esiste una storia del razzismo, emerso in Europa nel periodo moderno. Si tratta di un'invenzione occidentale che, divenuta ideologia e insieme di pratiche sociopolitiche, si è diffuso nel mondo grazie all'imperialismo coloniale, allo schiavismo, al segregazionismo, al nazionalismo, alle utopie eugenetiche ed etniciste di purificazione della razza, di difesa o realizzazione della purezza etnica o culturale.

Se, peraltro, il razzismo viene ristretto concettualmente all'idea di diversità tra le razze secondo una scala gerarchica che evidenzia la superiorità di una e l'inferiorità dell'altra, allora si finisce per dimenticarne l'evoluzione ideologica nei vari contesti sociopolitici.

¹²⁴ Dell'etnocentrismo inteso come manifestazione della dinamica mentale universale che tende a scindere in modo manicheo l'*in-group* dall'*out-group*, è stata anche data una lettura sociobiologia. La prospettiva evuzionistica consente di considerare il fenomeno essenzialmente come un'inerzia filogenetica, non più *adattiva*, di comportamenti che nel passato evolutivo dell'uomo erano invece *adattivi*: l'etnia costituirebbe, infatti, la super-famiglia alla quale si continuano ad applicare regole di condotte riservate un tempo agli affini biologici in senso stretto.



Razzismo è, allora, solo ciò che residua dopo avere (almeno mentalmente) cancellato dal fatto discriminatorio tutte le componenti di per sé indicative di nazionalismo, etnismo, colonialismo. La scomposizione della formazione sincretica in cui il razzismo si cela consente di cogliere il vero senso del fenomeno razzista. A tale proposito non va sottaciuta la circostanza essenziale secondo la quale, tranne rare eccezioni di dottrine più o meno codificate, il razzismo non si presenta affatto sotto la forma di una teoria esplicita ovvero di atti flagranti accompagnati da chiare ed esplicite manifestazioni di idee di rivendicazione o legittimazione di condizioni o di status particolari.

Il razzismo allora, per come lo si riesca a definire, è quasi sempre un *fenomeno implicito*: spesso non si richiama all'ineguaglianza, alla differenziazione biologica tra le razze umane, alla dottrina nazista, non ingiuria in maniera che dall'espressione verbale si ricavi l'idea di un prorompente senso di ripudio, di odio, di ribrezzo per il diverso da sé in quanto tale di per sé. Solo un lavoro di decifrazione delle singole parti della condotta e un esame critico della stessa nel suo insieme consentono di individuare il razzista in colui che attua il compromesso tra le pulsioni di ostilità nei confronti dell'Altro diverso da Sé per razza, etnia o nazione, ed il rispetto della norma antirazzista, interiorizzato grazie all'educazione od al senso di utilitaristico interesse socio-politico-economico.

Ebbene, la norma penale italiana consente di annoverare nell'interdetto antirazzista anche fenomeni di cd. *razzismo implicito*¹²⁵. Se, ad esempio, si sostituisce il termine 'cosmopolita' o 'sionista' al termine 'ebreo'

¹²⁵ In generale, allora, si può dire che il razzismo sia un termine che indica le teorie e i comportamenti volti a realizzare e giustificare la supremazia di una razza sull'altra (vds. I.P.L. van den Berghe, *Razza e razzismo*, 1967; R.Bastide, *Noi e gli altri*, 1970; G.L.Mosse, *Il razzismo in Europa*, 1978; A.Béjin e J.Freund, *Razzismo e antirazzismo*, 1986; P.Braham, A.Rattansi, R.Skellington, *Razzismo e antirazzismo*, 1992). In biologia una razza è una sottospecie distinta dalle altre della stessa specie per caratteri somatici e genetici. Tali variazioni, se hanno importanza per il biologo teoretico, non paiono averne affatto sul piano pratico delle relazioni umane (vds. Secondo M.F.A. Montague, in *La razza, Analisi di un mito*, 1942, 'Le distinzioni confezionate dagli antropologi fabbricatori di razze costituiscono un buon sistema culinario, ma non una scienza').



si può pensare di eludere il criterio di identificazione dell'antisemitismo e, di conseguenza, la norma penale antirazzista, ma questa resterebbe in sé comunque violata quando invece, pur in presenza del citato cambio di vocabolo, la percezione dell'intenzione antiebraica di per sé risultasse dal contesto dei fatti evidente. Lo stesso discorso vale per numerose altre pratiche discriminatorie che, ad esempio, possono colpire alcune categorie di immigrati extracomunitari regolari sul suolo dello Stato italiano (lavoro, casa, ecc.), ma che non vengono rivendicate o legittimate espressamente *'in nome della razza, del colore della pelle, del pregiudizio'* bensì semplicemente per un ripensamento, una migliore offerta economica, un'assunta incapacità del soggetto richiedente di farsi carico degli oneri e degli obblighi conseguenti all'eventuale accettazione contrattuale.


La nozione di razzismo ¹²⁶, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme contro la discriminazione razziale, così come di quelle che vietano la riorganizzazione del partito fascista (Legge 20 giugno 1952, n. 645), indica così tutte le dottrine che postulano l'esistenza di razze diverse, superiori ed inferiori, le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione ¹²⁷.

¹²⁶ vds. Cass.pen., 30 settembre 1993, *Freda*; Cass.pen., sez. I, 28 febbraio 2001, *Aliprandi e altri*.

¹²⁷ Di fronte all'estensione indefinita del termine *'razzismo'* per stigmatizzare idee, atteggiamenti o comportamenti che la società considera detestabili, si sono spesi fiumi di inchiostro per individuare i criteri della sua delimitazione concettuale. La *cd. sociologia della razza* si occupa del modo in cui una data popolazione è percepita e definita socialmente come una razza, corrisponda o meno a una sottospecie biologica. L'ipotesi deterministica secondo cui alcune razze differiscono significativamente da altre in termini di capacità sia biologiche che morali e intellettuali, propria di uno dei maggiori filoni della sociologia e dell'antropologia positivistiche tra la seconda metà del XIX secolo ed il primo ventennio del XX secolo, sembra ormai definitivamente tramontata. L'analisi sociologica degli ultimi decenni si è occupata principalmente delle implicazioni ideologiche e politiche del concetto di razza, dei fattori sociali dell'ideologia razzista oltre che delle razze come oggetto di specifiche definizioni e reazioni cognitive, affettive e valutative. In tempi più recenti si è verificato un fenomeno di slittamento del concetto di razza al concetto di *etnia*, intesa come fondamento di specificità culturali ben definite e stabili che regolano l'interazione tra gruppi. Il concetto di *etnia* si presenta essenzialmente come una versione indebolita, storicamente meno



compromessa, del concetto di razza; entrambi sono accomunati dalla tendenza ad attribuire a un gruppo dei caratteri che ne definiscono una sorta di statuto ontologico, il cui fondamento è biologico nel caso della razza, culturale nel caso dell'etnia. La riflessione su questi temi è stata molto stimolata negli ultimi anni da una inattesa recrudescenza di comportamenti razzisti: il fenomeno, dilagante oggi in Europa, è stato definito *nuovo razzismo* - negli Stati Uniti si parla invece di nuovo razzismo riferendosi alla convinzione, diffusa tra i bianchi, che i negri abusino del *welfare state* e rifiutino anche i migliori valori meritocratici del credo americano - (così M. Wieviorka, *Lo spazio del razzismo*, 1991). Il concetto di *nuovo razzismo* è stato utilizzato anche per distinguere la nozione di *eterorazzizzazione*, in base alla quale l'individuo teorizza la propria superiorità per fondare il suo diritto a dominare sull'altro, da quella di *autorazzizzazione*, con la quale l'attore sociale rivendica i propri particolari tratti culturali per giustificare il suo diritto a difendere la propria identità a ogni prezzo e ad escludere l'altro (cfr. P.A. Taguieff, *La forza del pregiudizio. Saggi sul razzismo e il suo doppio*, 1987). I due tipi di razzismo rispondono a logiche diverse: l'una *ineguagliataria*, basata sulla supposta superiorità di un gruppo rispetto all'altro, e l'altra *differenzialista*, modellata su una componente difensiva. I movimenti identitari oggi dilaganti in Europa si spiegano proprio con una logica di tipo differenzialista. Del razzismo come forma di nazionalismo integrale o supernazionalismo, e delle sue connessioni con il concetto di classe, si parla non tanto con riferimento all'orgoglio nazionale quanto con riguardo ai momenti di competizione sociale mediante i quali classi e ceti egemoni hanno rafforzato la loro posizione sociale rivestendosi dei panni di realtà nazionale (cfr. E. Balibar e I. Wallerstein, *Razza, nazione, classe, Le identità ambigue*, 1988; E.J. Hobsbawm, *Nazioni e nazionalismo dal 1780. Programma, mito, società*, 1990). Una parte della letteratura sociologica ha studiato l'identità etnica come sommatoria non di attributi culturali stabili che i diversi gruppi esibiscono nell'interazione, ma di pratiche di differenziazione che gli attori sociali possono mettere in atto in particolari circostanze, modificandole nel corso dell'interazione stessa al fine di ottenere il controllo delle risorse oppure un reciproco riconoscimento. In quest'ottica l'etnicità si spiega come strumento di difesa e attacco. L'indagine sociologica, infine, si è dedicata molto negli ultimi anni allo studio della realtà immigratoria analizzando meccanismi di integrazione degli immigrati nelle aree di attrazione e i processi di disorganizzazione e riorganizzazione sociale autoctona, di forti quote di una popolazione immigrata. In questo ambito il fenomeno dell'immigrazione è stato interpretato come opportunità (storicamente unica fino ad ora in quanto a dimensioni) di dialogo tra culture diverse, in vista di una società multirazziale e multiculturale (vds. F. Ferrarotti, *Oltre il razzismo. Verso la società multi-etnica e multiculturale*, 1988). I movimenti etnici nel mondo moderno sono stati considerati il prodotto dello sviluppo economico e dell'espansione industriale capitalistica: essi tenderebbero a superare l'allontanamento e l'esclusione prodotte dalla peculiare forma dello stato occidentale, fondato su un'economia dominata dalla tecnologia e



Il razzismo è, invero, la dottrina che ammette l'esistenza di razze diverse nella specie umana, considerando tali differenze come fattori essenziali della storia e deducendo il diritto delle razze superiori a dominare quelle inferiori ¹²⁸.

Nel 1972 Colette Guillaumin ha proposto la seguente definizione di razzismo: *qualsiasi atteggiamento di esclusione che assume il carattere della permanenza.*

L'argomento della disuguaglianza biologica ha ceduto il passo all'assolutizzazione della differenza tra le culture. Il cliché dell'antirazzismo classico, basato sul culturalismo e sul differenzialismo, non è così più valido nell'ottica di una visione esclusivista del razzismo perché, ove ciò fosse, le tesi e le argomentazioni dell'antirazzismo tenderebbero a confondersi con quelle del neorazzismo differenzialista e culturale ¹²⁹.

della scienza (vds. A.D.Smith, *Il revival etnico*, 1981; Id., *Le origini etniche delle nazioni*, 1987; Id., *Identità nazionale*, 1991). Le radici del nazionalismo, quale aspetto peculiare del razzismo, si rintracciano nell'organizzazione della società industriale dove il principio dominante 'uno stato - una cultura' fa sì che il funzionamento della stessa società dipenda da un sistema educativo omnicomprensivo legato a una cultura e protetto da uno stato che si identifica con questa cultura (vds. E.Gellner, *Nazioni e nazionalismo*, 1983).

¹²⁸ Studiosi come Gobineau (1816-1882, autore di un *Saggio sull'ineguaglianza delle razze*) e Houston Stewart Chamberlain (1856-1927, autore dell'opera *Grundlagen des XIX. Jahrhunderts*) hanno tentato di dare un fondamento filosofico e scientifico al razzismo, che ricevette un notevole impulso verso la fine del XIX secolo quando si affermarono e diffusero la dottrina darwinista e la sua applicazione nel campo sociale. Oggi la legislazione antirazzista considera illeciti senz'altro gli atti (fisici e verbali) che si fondano su idee le quali, anche in parte, siano riconducibili a pensieri simili a quelli di Gobineau e di Chamberlain.

¹²⁹ Sarebbe anacronistico volere ricercare oggi un'ideologia antirazzista nel mero rituale commemorativo e di indignazione morale retrospettiva per ciò che oggettivamente non c'è più né può più esserci in quelle forme che sono ormai del passato, avvertito sempre più come trapassato remoto che non come passato prossimo: non esistono più né i Gobineau né gli Hitler, e i nuovi razzisti non assomigliano affatto a queste figure del passato. Occorre oggi sottolineare come i fenomeni definiti con termini diversi (dal razzismo all'etnicentrismo, dalla xenofobia all'etnismo, dall'etnonazionalismo all'antisemitismo, ecc.), pur in presenza di una certa vaghezza ed equivocità dei distinguo concettuali, evidenzino una matrice comune: *la voglia di escludere permanentemente l'Altro dalla propria sfera di intervento nel sociale, nel politico, nell'economia, nel lavoro, ecc..* Il



Il 'neorazzismo' è un razzismo sostanzialmente simbolico in quanto sottilmente ed indirettamente infuso nelle menti sulla base di sottintesi con i quali artatamente si gioca al fine di modificare il senso della realtà che le belle parole usate fanno immaginare. Il neorazzismo simbolico ¹³⁰ è il razzismo proprio dell'epoca antirazzista, è il razzismo adattato all'epoca postnazista, ossia al periodo storico contemporaneo di diffusa critica e fermo rifiuto del razzismo stesso ¹³¹.

carattere di permanenza può essere trovato attraverso un procedimento genealogico, nel quadro di una filiazione o di un'origine comune, oppure attraverso una caratterizzazione morfologica o ricorrendo alla forma visibile dell'origine, il fenotipo. Il 'razzismo contemporaneo' ha come obiettivo quello di 'rimettere al loro posto di origine' gli uomini che sono 'usciti' dalla categoria di appartenenza, dal gruppo di provenienza, dalla loro cultura così come storicamente classificata in un'idea quasi innata. Il neorazzista ha l'ossessione della mescolanza, il panico della perdita di identità, la paura di essere privato della differenziazione che contraddistingue il proprio gruppo di appartenenza e che lo identifica all'interno dello stesso proprio gruppo. Il neorazzismo persegue l'esaltazione della differenza in ogni sua manifestazione, in ogni suo aspetto, in ogni sua forma. Si rivendica il diritto di disporre di se stessi, di difendere la propria identità, di anteporre comunque il Sé all'Altro. In nome della tolleranza, del rispetto dell'altro, del diritto alla differenza si giunge a praticare la discriminazione, la stigmatizzazione, l'esclusione radicale, quando invece è proprio con la tolleranza che si dovrebbero eliminare le idee differenzialiste sulla natura umana: 'Non c'è nulla che non si possa rendere naturale, non c'è nulla di naturale che non si possa far scomparire. E, se si dice che la natura dell'uomo sia totalmente naturale (*omne animal*, espressione di reminiscenza biblica - *ipsi et omne animal secundum genus suum*, Genesi, VII, 14), la natura dell'uomo può essere cambiata in modo naturale...col tempo tutto cambia, e pure niente è diverso: la natura imita se stessa e ricomincia sempre le medesime cose, gli anni, i giorni, le ore' (Blaise Pascal, *Pensieri*).

¹³⁰ Ad esempio, i pedagoghi del Fronte nazionale francese hanno così descritto il neorazzismo: '*Per sedurre occorre innanzitutto evitare di fare paura e di suscitare un sentimento di ripulsa. Nella nostra società soft e timorosa, i discorsi eccessivi creano inquietudine e suscitano la diffidenza o il rifiuto di larga parte della popolazione. Quando si parla in pubblico, è dunque essenziale evitare i discorsi estremisti e volgari. Si può affermare la stessa cosa con altrettanto vigore in un linguaggio posato e accettato dal gran pubblico. Per fare una caricatura, invece di dire <gettiamo a mare i negri>, diciamo che bisogna <organizzare il rimpatrio nei loro paesi degli immigrati del terzo mondo>'*.

¹³¹ Il 'neorazzismo' è, di conseguenza, strutturato in maniera tale da (cercare di) eludere qualsiasi metodo classico di controllo e riconoscimento sociale del razzismo discorsivo e comportamentale,



Orbene, indubbiamente è vera la distinzione che anche il Procuratore della Repubblica ha sostenuto in sede di requisitoria orale, tra pensiero in sé e pensiero di per sé. Ciò che si pensa non sempre coincide con ciò che è la condotta. Eppure la condotta è conseguenza di un pensiero, così si distinguono i pensieri a seconda del fatto che restino in foro interno ovvero si estrinsechino nella realtà mediante comportamenti, attivi od omissivi.

Quando si parla di razzismo come di un qualsiasi altro fenomeno che è frutto dell'umano pensare, è lecito distinguere tra razzismo in sé e razzismo di per sé. Oggi come ieri è corretto parlare di razzismo in sé come distinzione tra *Ciò-che-è* e *Ciò-che-non-è*, tra *Me* e *Te*, tra *Io-Te-Noi* e *Altri-Voi-Loro*. Si distingue lecitamente in sé tra razze umane, una delle quali è giudicata più umana delle altre.

Si tratta di un pensiero in sé ricorrente nella mente dell'uomo che, purtuttavia, continua a ripetere che di per sé, *qualsiasi sia la verità delle forme umane, sull'intera superficie della terra c'è un'unica specie di uomini*¹³². Di per sé l'uomo insiste nel dire che l'etnocentrismo culturale va combattuto e che è sbagliato sia il pensiero di disumanizzazione degli Altri sia il processo di inferiorizzazione e di barbarizzazione di chi è diverso, al punto da considerare il diverso come un incivile o un immorale o, per l'appunto, semplicemente un diverso. Ma alla tesi unitarista e universalista si affianca l'idea pluralista e relativista che concepisce nella diversità culturale, etnica o razziale un valore di per sé e, nell'intento di unificare ciò che invece è naturalmente diviso o è stato diviso dallo stesso uomo nel corso della propria storia, si ritiene corretta l'uguaglianza di tutte le diversità di cultura e civiltà.

stigmatizzato dalla legislazione antirazziale. Il neorazzismo mira a rovesciare subdolamente i valori del relativismo culturale, sostenendo di accettare le diverse ideologie, ponendo l'accento sulla differenza tra le culture e non più tra le razze, abbandonando le tematiche non egualitariste, condannando la mescolanza e affermando la reciproca ed irrevocabile inassimilabilità tra le culture. La paradossalità del pensiero neorazzista è evidente: si rifiuta il diverso celebrando la differenza.

¹³² Una simile affermazione universalista è stata espressa nel 1785 dal poeta tedesco Johann Gottfried Herder (1744-1803).



L'identificazione del razzismo come derivato dell'etnocentrismo destoricizza il problema e solo l'approccio sociologico permette di salvare il modello di intelligibilità ¹³³.

L'uomo declassato è l'uomo degradato, è l'uomo la cui differenza sociale, culturale, etnica, di civiltà da altri uomini è stata cancellata dalla percezione. La conseguenza discende logicamente dalle premesse: esiste un gruppo superiore e dominante e un gruppo inferiore e dominato ¹³⁴.

Tra pregiudizio razziale e comportamento razzista, tra razzismo ideologico e razzismo della persecuzione e dello sterminio non esiste prova di esistenza di relazione causale. Ciò significa che non è possibile prevedere comportamenti sociali definiti come razzisti solo a partire dalla conoscenza di un pregiudizio razziale, di un'attitudine o di un'opinione razzista o xenofoba o simile.

Eppure si ritiene comunemente che il pregiudizio razziale conduca inevitabilmente all'atto violento che evidenzia, di conseguenza, il pregiudizio e la visione razzista in quanto tale. E, invero, non occorre un indottrinamento di matrice razzista perché si possa assistere a comportamenti razzistici. Il razzismo opera indipendentemente dal riferimento alla razza in senso

¹³³ In tale senso Max Weber.

¹³⁴ Il razzismo populista, l'eterofobia popolare, la stigmatizzazione del diverso nell'ideologia di massa si fondano sul sentimento di minaccia di declassamento che grava sull'intera comunità, la quale è immaginata come unità superiore, dunque eletta e da difendere da attacchi ad essa esterni. Il risentimento degli appartenenti alla classe assuntasi come superiore, al gruppo di coloro che si reputano gli eletti è il sentimento di chi pensa di subire un processo di indifferenziazione da parte di chi fa parte della classe inferiore. E' il mito dell'ossessione della decadenza etno-classista, è la paura di diventare un inferiore e di appartenere alla classe dei diversi, all'insieme degli altri uomini che, prima, si consideravano *non-io-non-noi*. Così si profila la repulsione eterofoba contro il gruppo etnico che si assume inferiore e che minaccia di ribaltare l'ordine socio-culturale costituendo ponendosi al posto del superiore, declassandolo, a sua volta, in membro di una classe inferiore. Paura del declassamento e risentimento nei confronti degli assunti inferiori di razza, etnia e cultura sono i referenti sostanziali del sentimento che sta a base dei meccanismi di formazione psicologica del pensiero xenofobico di molti cittadini disoccupati o minacciati dalla disoccupazione e dalla precarizzazione del posto di lavoro contro gli immigrati.



biologico. Richiamarsi al dato biorazziale o etnoculturale significa creare un rapporto funzionale delle categorie distintive delle razze (bianchi, ariani, indoeuropei, occidentali) rispetto alle attitudini, disposizioni, atteggiamenti, ecc. Si crede, allora, di potere dedurre un tipo di pensiero di un individuo dalla sua appartenenza a questa o a quella razza, etnia nazione, cultura.

Comunemente, dunque, il razzismo contemporaneo è *essenzialista* o *tipologico*. Tale tipo di razzismo non è propriamente sfruttamento, dunque non va confuso con il colonialismo, l'imperialismo, lo schiavismo, il segregazionismo. Tale tipo di razzismo ¹³⁵, invece, può

¹³⁵ Il modello di razzismo che si può formulare fondatamente in relazione al tipo di società in cui si vive oggi è quello che tiene conto delle seguenti componenti:

a. esclusione simbolica

La stigmatizzazione, l'esclusione sistematica, la critica aspra - seppure simbolica - degli altri individui, categorizzati e selezionati come diversi da sé per ragioni di razza, etnia e nazione. Ciò porta alla categorizzazione degli individui e la creazione di stereotipi negativi attribuiti ai membri di una categoria di persone 'marchiate', 'tarate', 'bollate' come diverse e minacciose per il proprio gruppo o per il gruppo di appartenenza. Dal momento che l'attribuzione dell'altro individuo a questo o a quel gruppo 'estraneo' equivale alla sua classificazione come persona pericolosa per il proprio gruppo o per il gruppo di appartenenza, va da sé che la categoria di riferimento del *diverso* è concepita come nemico assoluto rispetto al quale ogni misura di autotutela e autodifesa si giustifica o, addirittura, si esalta. La disumanizzazione del nemico, che viene bestializzato e demonizzato, crea una distanza psicologica tra il carnefice e la vittima, e solo un simile processo di disumanizzazione consente di giungere allo sterminio di massa, anche dal punto di vista della psicologia sociale e pur se esso si presenta come più o meno camuffato psicologicamente;

b. essenzializzazione

La riduzione dell'individuo alla condizione di un qualsiasi rappresentante del gruppo di appartenenza o della comunità di origine, qualificata come comunità di natura o di essenza, fissa ed insostituibile, significa categorizzare in modo essenzialista l'individuo o il gruppo. L'uomo è tale perché è nato tale, e tale l'uomo deve rimanere sino alla morte. La vita di per sé non riscatta dalla condizione naturale in cui l'uomo si trova al mondo quando nasce. Solo la morte libera dalla condizione in cui si è, in vita, nascendo. Ma: *'Quand'anche l'universo intero schiacciasse l'uomo come qualsiasi altro essere vivente, l'uomo sarebbe sempre più nobile di ciò che l'uccide, perché egli sa di morire e conosce la superiorità che su di lui ha l'universo; l'universo, invece, non ne sa nulla.*



Tutta la nostra dignità consiste dunque nel pensiero. E' da esso che dobbiamo elevarci, e non nello spazio e nella durata, che non sapremmo riempire. Ciascuno per se stesso è tutto, poiché morto lui, tutto è morto per lui. E da ciò proviene che ciascuno crede di essere tutto per tutti' (cfr. Blaise Pascal, *I pensieri*). Poiché le differenze e le identità di gruppo sono essenzializzate, essenzializzata è anche la negazione di una coappartenenza degli uomini ad un unico gruppo universale. L'essenzializzazione si esprime con espressioni tautologiche del tipo 'un ebreo è un ebreo', 'uno zingaro è uno zingaro', 'un cristiano è un cristiano', 'un omosessuale è un omosessuale', ecc. Il senso di tali espressioni è: 'questo uomo non è che un ebreo', 'questa persona altro non è che uno zingaro', 'questo individuo è solo un cristiano', 'costui è soltanto un omosessuale', ecc.. E, la conseguenza, è la seguente: 'costui è la personificazione dell'ebreo, dello zingaro, del cristiano, dell'omosessuale', di tal che 'questo ebreo = tutti gli ebrei', 'questo zingaro = tutti gli zingari', 'questo cristiano = tutti i cristiani', 'questo omosessuale = tutti gli omosessuali', ecc.. L'individuo viene disindividualizzato e si assolutezza la differenza tra i gruppi umani, tra loro concepiti e percepiti come reciprocamente irriducibili: 'Se A è uno zingaro, allora A è come tutti gli zingari, ossia A = tutti gli zingari, e - in base al principio di identità dei due membri dell'equazione - tutti gli zingari = A, pertanto A non sarà mai un non-zingaro, non si potrà mai riscattare dallo stereotipo dello zingaro'. E se al non-gruppo si attribuiscono caratteristiche di inferiorità, il gioco è fatto: 'se si concepisce e si ha la percezione che tutti gli zingari siano ladri, allora A, in quanto zingaro, è ladro, e - non potendo egli non essere zingaro per tutta la vita - per tutta la vita A sarà considerato e percepito come ladro'. L'elevazione ad assoluto della differenza di origine o di appartenenza è un criterio certo di identificazione dell'immaginario razzista a prescindere dal riferimento alla razza in quanto tale;

c. barbarizzazione

La convinzione che determinati gruppi, categorie, insiemi di persone non sia civilizzabili presuppone che gli uomini che vi appartengono non siano mai stati civilizzati. Esistono dunque, secondo un certo pensiero, uomini che non sono educabili, non sono convertibili, non sono perfettibili, sono semplicemente diversi per natura. L'idea che le razze umane siano diverse per natura si fonda, allora, su questo assunto storico: i barbari non erano civilizzabili perché erano di natura incivili e, come i barbari, anche chi è naturalmente incivile non è civilizzabile. L'antropologia differenzialista immaginaria scambia le razze, le etnie e le culture per specie umane tra le quali ogni forma di comunicazione e di fecondo scambio di esperienze umane non è naturalmente possibile. Orbene, nel mondo contemporaneo possono esistere comportamenti, pratiche sociali, modelli di vita non necessariamente riconducibili a questi pensieri in sé razzisti, ma pur sempre legittimati da questi o a priori o a posteriori. Così si può assistere:

- a segregazioni, messe al bando, eliminazioni, espulsioni, discriminazioni (= disparità di trattamento in base alle origini



presentarsi come *universalista (eterofobo)* - fondato sulla negazione dell'identità e, dunque, sul disprezzo per le forme culturali particolari a seconda di determinate scale di valori - ovvero come *differenzialista (eterofilo)* - fondato sulla negazione della comune umanità e, quindi, sull'assolutezza dell'identità e delle differenze razziali, etniche, culturali, nazionali del gruppo -.

Il pensiero razzista di oggi presenta alcuni assiomi:

a) si crede che esistano categorie di uomini differenti (= inferiori) da altri *in maniera anomala*, il che si traduce nell'introduzione di differenze nella differenza. Ai diversi si rimprovera non il fatto di essere diversi, ma di esserlo in modo anomalo, dunque cattivo o brutto secondo la morale, l'etica, la civiltà del gruppo di appartenenza dell'uomo superiore. Non si stigmatizza lo zingaro per essere zingaro, ma perché egli vive come uno zingaro, dunque come si ritiene che vivano tutti gli zingari, prediligendo il nomadismo, l'accattonaggio, la nullafacenza, la ruberia;

b) si ritiene che gli uomini anormalmente diversi siano anche *pericolosi e inutili* per il proprio gruppo di appartenenza. A coloro che si considerano anormalmente diversi spetta, per natura, il rifiuto sociale in modo incondizionato in quanto *inassimilabili (nazionalismo razzializzato)* o *inadatti (utilitarismo capitalista, immaginario eugenista)*.

L.4 L'incitamento a commettere atti di discriminazione

L'uso del verbo '*incitare*', pur diverso da quello solitamente usato in casi analoghi (= *istigare*), esprime

razziali, etniche, nazionali o in base alle appartenenze culturali) di coloro che non sono desiderati dai membri del gruppo superiore e sono da questi considerati e percepiti come inassimilabili, inadatti, pericolosi;

- a persecuzioni di tipo essenzialista, cioè all'uso di violenza fisica contro membri del non-gruppo di propria appartenenza non per quello che essi fanno o non fanno, ma solo per la loro estraneità al gruppo di propria appartenenza;

- allo sterminio di tutti quelli che appartengono ad un gruppo considerato '*di troppo*' sulla base della stigmatizzazione o di una demonizzazione.



l'idea di 'mettere in movimento' ¹³⁶ un pensiero che, altrimenti, non esisterebbe in quanto tale ovvero esisterebbe in maniera diversa.

Si incita taluno quando lo si incoraggia ad agire ovvero ad agire meglio o diversamente ovvero a desistere. In questo senso, dunque, il verbo 'incitare' è sinonimo di 'pungolare', 'sospingere', 'spronare', 'stimolare'.

L'incitamento, secondo la dottrina e la giurisprudenza, non è così propriamente sinonimo di istigazione. L'incitamento indica qualcosa di diverso e di più tenue rispetto all'istigazione; indica, peraltro, qualcosa di diverso e di più penetrante rispetto all'apologia.

Se l'istigazione significa spingere, stimolare, spronare qualcuno a fare qualcosa, e l'apologia significa espressione di un proprio pensiero in adesione a quello di un altro che si esalta enormemente e che, peraltro, non viene in alcun modo alterato nella sua essenza dal pensiero proprio, l'incitamento non stimola né sprona all'azione ma alla formazione di un certo tipo di pensiero dal quale poi, nell'intenzione di chi stimola e sprona, ci si auspica discenda un certo tipo di condotta.


L'incitamento alla discriminazione razziale e la partecipazione ad associazioni che abbiano come scopo tale incitamento, integra il reato di cui all'art. 3 della Legge n. 654/1975 non solo se compiuto in danno di italiani, ma anche se compiuto a danno di stranieri: la norma penale vieta, infatti, gli atti di incitamento all'odio razziale indipendentemente dall'appartenenza a uno Stato straniero delle persone discriminate, e ciò in esecuzione della Convenzione di New York del 17 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la Legge n. 654 citata ¹³⁷.

Non rileva assolutamente, ai fini dell'integrazione della fattispecie di che trattasi, che l'incitamento sia stato accolto da colui al quale era rivolto ¹³⁸. Ciò che

¹³⁶ Il verbo 'incitare' deriva dal latino 'in-' (con valore illativo) e 'citare', intensivo di 'ciere' = 'mettere in movimento'.

¹³⁷ Cass.pen., sez. I, 7 giugno 2001, n. 23024, imp. Aliprandi e altri.

¹³⁸ Nel caso di specie, dunque, non ha alcun significato la circostanza che la petizione popolare, dopo la raccolta delle firme, non sia stata depositata in Comune: ciò era stato, invece, indicato dal G.i.p. come fatto necessario da appurare in seno all'udienza preliminare nel



unicamente rileva ai fini della norma in contestazione è che l'incitamento sia idoneo ad influire sul pensiero altrui nel senso di essere capace di formare in altri un determinato schema mentale da cui possa discendere un certo tipo di condotta, quella condotta che primariamente lede il bene giuridico tutelato dalla norma di che trattasi (la dignità umana) mettendo in pericolo la tranquillità e la sicurezza (ordine pubblico).

Nel caso di specie risulta integrata anche l'ipotesi dell'incitamento, non tanto e non solo con riguardo al pensiero dei cittadini spronati ad agire in un certo modo (sottoscrivendo la petizione popolare), ma soprattutto con riguardo al pensiero dei pubblici amministratori di Verona, ossia a coloro che reggono le sorti amministrative della collettività e che, per ragioni politiche, sono sensibili alle opinioni espresse dalla collettività amministrata. Da questo punto di vista, dunque, la condotta contestata agli imputati sotto il profilo dell'incitamento appare subdolamente posta in essere nei confronti dell'Amministrazione, atteso che - seppure è vero che il pubblico amministratore deve amministrare la comunità secondo principi di democrazia, civiltà e pluralismo - è indubbia l'influenza sul politico amministratore di una 'massa di pensieri' espressi in una certa direzione da un considerevole numero di consociati, e ciò quand'anche questa 'massa di pensieri' sia negativa nei confronti di una parte della stessa popolazione amministrata (di etnia zingara, italiana e/o straniera, formalmente residente o non in Verona) e, quindi, non sia propriamente conforme ai dettati di civiltà, democrazia e pluralismo ai quali si ispira la legislazione vigente ¹³⁹.

provvedimento con il quale si rigettava la richiesta del P.M. di emissione del decreto di giudizio immediato. La circostanza *de qua*, ad avviso del Collegio, si profila come 'post factum', non richiesto dunque dalla norma penale ai fini della sussistenza della fattispecie di reato di che trattasi.

¹³⁹ L'intenzione sottesa alla condotta contestata agli imputati è chiara: incitare i pubblici amministratori veronesi a considerare seriamente il risultato di una petizione popolare, asseritamente condivisa dalla maggior parte della popolazione di Verona, in merito alla questione degli zingari stanziati sul territorio comunale; ad aderire, in definitiva, a quanto sostenuto dalla petizione popolare convincendosi della bontà della stessa e facendo proprio nell'azione amministrativa il contenuto (discriminatorio) della pubblica



M. Elemento soggettivo

Si tratta di reato a dolo specifico.

La fattispecie che sanziona la discriminazione commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, siccome delineata dall'art. 3, comma 1, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, configura un delitto a dolo specifico: l'agente opera con coscienza e volontà di offendere la dignità della vittima in considerazione di fattori razziali, etnici, nazionali o religiosi ¹⁴⁰. Il pensiero e la condotta in sé discriminatori, rispettivamente, si diffonde e si tiene proprio perché si possa percepire il pregiudizio, il dispregio, l'odio che si nutre per l'Altro. L'illiceità del fatto risiede proprio in questo, nella specificità della colpevolezza che esplicita di per sé la condotta discriminatoria.

N. Diritto di critica: esclusione

Non si ravvisa nella condotta contestata agli imputati l'ipotesi di un legittimo diritto di critica nei confronti degli zingari abusivamente stanziati sul territorio del Comune di Verona in zone non classificate come campi nomadi regolari ai sensi della L.R. n. 54/1989. La protesta attuata dagli esponenti della Lega Nord veronese per il ripristino della assunta legalità violata è stata, invero, accompagnata da atti palesemente esulanti dall'ambito del lecitamente consentito: esiste, invero, stretto collegamento tra la protesta di discriminazione etnica resa pubblica con le scritte (volantini, manifesti, titolo della petizione popolare) e la contestuale raccolta di firme finalizzate a dare contezza agli organi politici dell'Amministrazione comunale del dissenso dei cittadini firmatari della petizione popolare in ordine alla presenza di zingari nella città di Verona e, quindi, a persuadere l'Amministrazione comunale a cacciare di fatto tutti gli zingari dal territorio scaligero.

richiesta, questa esprimendo l'opinione di gente con diritto attivo di voto.

¹⁴⁰ vds. Cass.pen., sez. III, 26 febbraio 2002, n. 7421.



Non può essere dato ingresso ad un giudizio di liceità di una critica ovvero di un pensiero manifestato in dispregio alla dignità umana, diritto che preesiste alla Costituzione: il rispetto della dignità umana costituisce l'essenza di uno Stato democratico, e sul principio di tale rispetto si fondano tutti gli altri diritti fondamentali.

La libertà di critica e di manifestazione del pensiero è una libertà che è lecitamente esercitabile nel limite del rispetto della dignità umana, atteso che si tratta proprio di libertà finalizzate allo sviluppo e alla più completa realizzazione della personalità umana.

Indipendentemente, dunque, dalla circostanza che la propria opinione (anche di critica) sia di maggioranza o di minoranza, essa deve comunque essere un'opinione espressa nell'assoluto rispetto della dignità umana dell'interlocutore, individuale o collettivo.

Questo concetto è quello che più corrisponde ai principi contenuti nei trattati internazionali, non da ultimo nella Costituzione europea firmata a Roma a fine del 2004, la quale stabilisce che *'Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere i diritti o la libertà riconosciuti nella presente Carta o ad imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste nella presente Carta'*. La Costituzione europea, dunque, riproduce quanto già la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo espressamente statuiva facendo divieto a chiunque di *'compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta'*.

Il senso di tali principi è, dunque, chiarissimo: da una parte si afferma l'assoluto principio del rispetto, in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica, della dignità umana a prescindere dalla razza, dal colore, dall'ascendenza, dall'origine nazionale o etnica; dall'altra si riconosce la libertà di pensiero e di critica nel limite imprescindibile del rispetto dei principi sanciti in tema di dignità umana.

La Corte Europea ha più volte affermato che non si può abusare dell'esercizio di un diritto, nel caso di specie dell'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, al fine di offendere altri



diritti fondamentali, principalmente quello superiore della dignità dell'uomo ¹⁴¹.

Si tratta di un principio che era stato affermato solennemente anche nel corso della II^a Conferenza Mondiale della lotta contro il razzismo, tenutasi a Ginevra nel 1983: per eliminare il razzismo occorre combatterlo nella sua fase preliminare, in quella fase cioè che si manifesta sotto la forma della diffusione del pensiero, a prescindere dal come il pensiero è diffuso e dall'intensità della diffusione, da quella più blanda dell'espressione del pensiero a quella più incisiva che si concretizza nell'incitamento.

La giurisprudenza internazionale è nel senso di negare le rivendicazioni dei *cd. negazionisti*, ossia di coloro che si presentano come vittime di un attentato ingiustificato alla libertà di espressione del pensiero. Molte legislazioni hanno recepito questo orientamento giurisprudenziale ¹⁴². Il senso di questo orientamento è chiaro: si vuole reprimere qualsiasi discorso a sfondo razzista di cui il *negazionismo* è una sottospecie. I tentativi effettuati dai *negazionisti* di vedere riconosciuto il diritto ad esprimere la loro posizione sostanzialmente razzista sono stati decisamente respinti ¹⁴³.

¹⁴¹ L'esercizio del diritto di cronaca è comunque meno limitato rispetto all'esercizio del diritto di critica (vds. il caso *Jerfield*, 23 settembre 1994): un giornalista danese aveva intervistato alcuni appartenenti ad un gruppo xenofobo che avevano fatto dichiarazioni dal contenuto razzista, e il Tribunale danese aveva ritenuto responsabile di avere violato la legge antirazzista non solo gli intervistati, ma anche il giornalista intervistatore. Accogliendo il ricorso del giornalista, la Corte Europea ha escluso la responsabilità del giornalista - non spettando al potere giudiziario indicare al giornalista quale dichiarazione assumere o meno - e nel contempo ha pronunciato il principio secondo cui è un crimine contro l'umanità il fatto di colui o di coloro che, diffondendo il proprio o l'altrui pensiero, incitano alla superiorità o all'odio razziale.

¹⁴² Ad esempio, in Francia, la legge *Gayssot* del 13 luglio 1990 ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge 29 luglio 1981 sulla libertà di stampa, introducendo nel sistema giuridico francese il reato di *negazionismo* e prevedendo una sanzione penale per chiunque contesti l'esistenza dell'olocausto. La Spagna e la Svizzera hanno ampliato l'interdetto penale prevedendo la punibilità per la negazione di qualunque genocidio o crimine contro l'umanità.

¹⁴³ vds. Commissione Europea dei diritti dell'uomo, caso *Faurisson c/ France*, 1996; Corte d'Appello di Parigi, sentenza 16 dicembre 1998,



O. Conclusioni

Non è illecito avere pregiudizi in sé, nemmeno se tali pregiudizi sono di tipo razziale, etnico, nazionale, religioso. E' illecito se, e solo se, il pregiudizio in sé razziale, etnico, nazionale, religioso si trasforma da pensiero intimo del singolo uomo a pensiero che l'uomo (singolo o in gruppo) diffonde in qualunque modo argomentando la superiorità della propria razza, etnia o nazione o compiendo o incitando a compiere atti di discriminazione per ragioni di razza, etnia, nazione, religione. Poiché l'uomo sa dire cose che non pensa e sa pensare cose che non dice, va da sé che la verità o la falsità di ciò che si pensa non sempre è la verità o la falsità di ciò che si dice.

E dunque: è vero ciò che gli imputati hanno fatto credere di essere nel settembre 2001 o è vero ciò che oggi essi dicono di sé 'ora per allora'?

Il giudizio deve essere formulato *ex ante* con riguardo al *cd. pensato*. E non vi è chi non veda come esternare il pensiero con frasi come <via (tutti) gli zingari dalla città>, <cacciamo gli zingari> e altre proposizioni universali simili, sia un modo di manifestazione non consentito e non tutelabile in quanto evidenza nei fatti un pensato in sé chiaramente preconconcetto ¹⁴⁴.

Garaudy. Sia la Commissione Europea dei diritti dell'uomo sia la Corte d'Appello di Parigi hanno ritenuto che le norme della *Legge Gayssot* sono conformi alle disposizioni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 16 agosto 1789 che consacra la libertà di espressione, e compatibili con le previsioni delle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo sottoscritte dalla Francia. La Corte d'Appello di Parigi, in particolare, ha affermato che '*la contestazione dei crimini contro l'umanità appare come una delle forme più forti di discriminazione razziale contro l'insieme degli ebrei e di incitamento all'odio nei loro confronti e non rientra dunque nel campo del dibattito sull'accertamento della verità storica*'.

¹⁴⁴ Non tutto ciò che è pensiero è, invero, lecitamente manifestabile come tale. Il diritto di critica, dunque di manifestazione del pensiero, non è un diritto assoluto di per sé, atteso che la stessa Costituzione tutela tanti altri diritti, rispetto ai quali quello di libera manifestazione del pensiero va necessariamente bilanciato in sede di valutazione delle particolari modalità della condotta di propalazione (giudizio di liceità). Resta comunque preclusa la verifica empirica delle proposizioni universali positive e negative.



Si è liberi di formulare ipotesi, ma si deve essere consci del fatto che a quelle ipotesi deve seguire un controllo empirico mediante deduzione dall'esperienza dei fatti, siccome espressi secondo i termini delle asserzioni di base. Si è, così, liberi di pensare in sé che gli zingari siano tutti dei ladri, ma si deve accettare consapevolmente che, ove esternato, quello stesso pensiero diviene di per sé oggetto di critica sulla base di fatti empirici: e basta l'asserzione di base che, secondo esperienza, anche un solo zingaro non sia un ladro perché sia negata validità alla proposizione universale, quand'anche questa sia stata affermata secondo protocolli osservativi di matrice neopositivistica, di per sé accettati ed accettabili solo per accordo convenzionale nell'ambito di una comunità particolare e non anche al di fuori di un accordo generalizzato ¹⁴⁵.

Tale preclusione si fonda sulla considerazione secondo la quale, in sede di bilanciamento degli interessi, non può essere dato ingresso anche ad un solo esempio confermando per giustificare la verità o la falsità di una proposizione universale: in tal caso, invero, basterebbe provare che anche un solo zingaro è/non è dedito al furto per potere sostenere che tutti gli zingari sono/non sono dei ladri e, dunque, giustificare la repressione/l'esaltazione dell'intera etnia. Deve essere, invece, dato ingresso all'esempio (anche ad uno solo) contrario/conforme rispetto a quanto forma oggetto del pensiero proproalato: ciò basta, invero, per dimostrare la falsità/la verità della proposizione universale. La prova che esiste/non esiste anche un solo zingaro non-ladro, non-accattone, non-sporco, non-abusivo è sufficiente per negare/affermare validità all'affermazione universale espressa in questi termini: <tutti gli zingari sono ladri, sono accattoni, sono sporchi, sono abusivi>.

¹⁴⁵ Il procedimento della falsificazione va posto a base del giudizio di bilanciamento degli interessi per demarcare ciò che è lecito e ciò che non lo è nel caso concreto. E' quindi la falsificabilità, e non la verificabilità, che costituisce il tratto caratteristico delle teorie empiriche e dei giudizi che su di esse si fondano. E' la direzione stessa dell'indagine che viene in tale modo invertita: non si muove dai fatti alla costruzione delle teorie, ma dalle teorie al loro controllo mediante i fatti. E poiché questo controllo avviene traendo deduttivamente dalle teorie le loro conseguenze osservabili, è il *ragionamento ipotetico deduttivo* che va seguito. Valida, invero, è la critica humana del procedimento induttivo, secondo la quale è logicamente impossibile giustificare una conclusione universale partendo dall'analisi di una somma finita di casi particolari: ad esempio, non è dimostrando che in Verona 1, 10, 100 zingari occupano abusivamente zone non assegnate loro a norma della L.R. n. 54/1989, che la Difesa degli imputati possa sostenere ragionevolmente che tutti gli zingari presenti in Verona vivono fuori legge e, quindi, per



Ogni scelta è espressione di volontà, e non esiste discriminazione di sorta se non come conseguenza di una libera scelta di *foro interno* che, in quanto consciamente estrinsecata in un comportamento, fa parlare di volontà di colui che l'ha operata. E così è l'atto di scelta, quale atto di volontà, a fondare la valutazione della discriminazione umana come libera preferenza dell'esserci in modo lecito ovvero illecito rispetto al dettato normativo ¹⁴⁶.

Si può, dunque, pensare liberamente secondo propria volontà, ma si deve ricordare che non è essenziale per 'esserci' in una società civile il comportarsi come si vuole, ma 'come si deve secondo la norma di legge'. E la legge vieta e sanziona che si possa umiliare un proprio simile per il solo fatto che egli sia quello che è, che egli sia tale e quale è, ossia che egli esista essenzialmente in quanto essere umano con le proprie

ragioni di rispetto (o ripristino) della legalità tutti gli zingari di Verona debbano essere cacciati dalla città.

¹⁴⁶ Discriminare significa attuare un trattamento diverso o ineguale tra persone o gruppi di persone per ragioni particolari: il termine 'discriminazione' deriva dal sostantivo latino 'discrimen-inis' che, a sua volta, trae origine dal verbo 'discernere', composto dal prefisso 'dis' (con valore intensivo) e dal verbo 'cernere' = 'separare'. 'Discriminare', dunque, significa letteralmente 'separare bene, accuratamente, in maniera precisa', e in senso traslato 'distinguere, scorgere, riconoscere in modo inconfutabile'. L'espressione sottende, pertanto, il concetto della precisazione e della puntualizzazione, giusta il prefisso 'dis', avente valore accrescitivo del significato verbale. La precisione e la puntualizzazione sono, a loro volta, significative dell' 'omen', tipicamente proprio del 'nomen', 'praecidere', composto dal prefisso 'prae' = 'innanzi' e 'caedere' = 'tagliare', ossia in via traslata 'liberare'. La discriminazione è, quindi, tutto ciò che separa e libera le cose in modo chiaro e preciso, sfrondandole dal superfluo, ossia da tutto ciò che maschera la realtà genuina, dunque la verità. Con la discriminazione, di conseguenza, il generico diviene specifico. La discriminazione è così il frutto di una scelta. E il verbo 'scegliere' è sinonimo di cernere, dividere, selezionare, separare: il verbo scegliere deriva dal latino 'exeligere', composto da 'ex', con valore estrattivo, ed 'eligere' (= eleggere, scegliere). Il significato della parola 'discriminazione' è, quindi, quello di dare la propria preferenza a qualcuno rispetto a qualcun altro, di volere effettuare una scelta in favore di una persona escludendone un'altra per ragioni che, ove individuate nella diversità di razza, etnia, nazione, religione, sono penalmente illecite.



qualità, le proprie caratteristiche, le proprie idee, le proprie inclinazioni ¹⁴⁷.

Orbene, oggi si sostiene la tesi secondo la quale gli imputati volevano semplicemente ripristinare la legalità che essi assumevano violata a seguito della condotta degli zingari che avevano occupato aree pubbliche (demaniali o patrimoniali) del Comune di Verona diverse da quella di Forte Azzano. Ma è anche possibile che gli imputati avessero, al tempo delle condotte in contestazione, fatto credere ai cittadini di Verona che l'intenzione del partito Lega Nord veronese fosse quella di cacciare o fare cacciare (dalla Giunta comunale pro-tempore) tutti gli zingari dalla città.

Allora: *mentivano gli imputati quando hanno fatto credere ai cittadini veronesi che essi volevano cacciare o fare cacciare tutti gli zingari dalla città di Verona?*

Secondo la dottrina della 'cassatio', allorquando gli imputati affermano oggi che essi stavano mentendo in passato dicendo quello che a loro carico viene provato dal tenore letterale delle parole usate nei manifesti, nei volantini e nei testi delle interviste alla stampa e della conferenza pubblica di presentazione dell'iniziativa di petizione popolare, essi in realtà non dicono alcunché di

¹⁴⁷ L'etnia, la nazione, la razza e la religione sono a base della differenziazione dell'essere umano come tale, e prescindono dunque dal pensiero in sé, che non è di un'etnia, di una nazione, di una razza o di una religione piuttosto che di altra. L'uomo non può essere discriminato quale membro di un popolo, ossia a causa delle origini, della lingua, degli usi, delle tradizioni e della cultura. L'uomo non può essere discriminato quale portatore di particolari caratteri genetici, ereditariamente trasmissibili, ossia per la sua razza, per il suo gruppo, per la sua classe nell'ambito della specie umana. L'uomo non può essere discriminato per il rapporto di sottomissione avvertito in foro interno nei confronti della divinità, oggetto di culto e di adorazione. L'uomo non può essere discriminato per il solo fatto di esistere, ossia di essere nato su questa terra e fare parte, quindi, di una nazione, ossia di una comunità che necessariamente esiste. Sotto questo profilo, dunque, non si può discriminare l'uomo che, a prescindere da motivi di razza, etnia e religione e per qualsiasi altra sua qualità o inclinazione naturale, è come è nel suo divenire esistenziale in forza di libera scelta personale nell'ambito della collettività umana e nel rispetto della legalità dello Stato in cui vive e di fronte alla quale assume la propria personalissima responsabilità.



particolare ¹⁴⁸: la valutazione e il giudizio della proposizione 'E' vero o è falso che gli imputati volevano cacciare o fare cacciare tutti gli zingari dalla città di Verona' non possono essere presi in considerazione nell'analisi della proposizione stessa. Ma l'analisi va presa in considerazione nella valutazione e nel giudizio. Tale modo di procedere presuppone l'implicazione di una sorta di gerarchia del linguaggio che, in relazione a tipi di proposizioni come quelle anzidette, non esiste affatto ¹⁴⁹.


Allora: Quale delle due tesi va accolta, quella dell'Accusa o quella della Difesa ?

Il Collegio ritiene, a tale fine, che non possa essere omesso il richiamo al radicale distinguo esistente tra i vari tipi di proposizioni (vocali, scritte, mentali) ¹⁵⁰ e che, nel caso che qui ci occupa, il dato testuale

¹⁴⁸ I sostenitori medioevali di tale posizione ritenevano che i cd. *insolubilia* del tipo di quelli del 'mentitore' (vds. paradossi di Epimenide di Creta, VI sec. a.C., di Ebulide di Mileto, IV sec. a.C.) non sono affatto proposizioni e non possono quindi essere giudicati veri o falsi: sono espressioni prive di significato. Opinioni di questo genere, peraltro, non furono originali dei pensatori medioevali, atteso che le fonti di tale pensiero sono classiche: la dottrina della 'cassatio' è stata originata da un breve commento di Aristotele nella *Metafisica*. Nonostante il riferimento esplicito alla fonte classica, sono stati i pensatori medioevali a sviluppare pienamente la teoria della 'cassatio' attraverso l'analisi approfondita di proposizioni del tipo 'Io non parlo', 'Io sono in silenzio', 'Io taccio'.

¹⁴⁹ Secondo gli scolastici medioevali è alla natura autoreferenziale delle asserzioni insolubili che occorre avere riguardo. Alberto di Sassonia e Guglielmo di Ockham hanno sostenuto che nessuna parte di una proposizione può mai essere utilizzata per sostituire l'intera proposizione: la parte non può mai essere usata per significare l'intero di cui è parte. Un'asserzione che contiene i termini 'vero' o 'falso' non può essere inclusa nella serie di cose alla quale questi termini si riferiscono.

¹⁵⁰ Pierre d'Ailly (1350-1420) ha affermato che la proposizione mentale è quella che significa o esprime il proprio significato in maniera naturale, e nessuna proposizione mentale può asserire qualcosa di se stessa, quindi neppure la propria verità o falsità. Sono soltanto i dati di fatto che esplicano il pensiero: e, invero, una proposizione mentale può essere vera o falsa in dipendenza dal modo in cui si accorda con il mondo reale. Le proposizioni vocali e scritte, dal canto loro, significano qualcosa per convenzione e sono sempre subordinate a proposizioni mentali. E' quindi solo il dato di fatto che sostanzia il principio della realtà: le contraddizioni nascono dalla circostanza che, per attribuire verità o falsità a una proposizione mentale, si può usare una data proposizione vocale o scritta, così confondendo le due proposizioni.



delle parole usate (ad es. 'Sabato 15 settembre firma anche tu per mandare via gli zingari da Verona', 'Per la sicurezza della cittadinanza, via gli zingari da casa nostra, sgombero immediato', 'I nomadi Sinti devono essere allontanati dal territorio comunale, l'unica soluzione è un'ordinanza definitiva di allontanamento') chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, il senso effettivo del pensato, sicché fare passare oggi per 'battaglia per il ripristino della legalità' ciò che è stata, per il tipo di parole e per i toni usati, solo propaganda di partito non corrisponde al dato di fatto. Ogni altra interpretazione sarebbe sfalsamento della realtà.

E', dunque, falso che gli imputati abbiano mentito facendo credere di avere voluto cacciare o fare cacciare tutti gli zingari dalla città di Verona. E', invece, vero il contrario ¹⁵¹: nel caso di specie gli imputati, diffondendo 'tout court' pensieri fondati su idee di superiorità e di odio razziale, hanno incitato a commettere atti di discriminazione per ragioni razziali ed etniche nei modi indicati in imputazione. Va notato, a tale proposito, che eventuali condotte illecite, sotto il profilo della norma di cui all'art. 633 c.p. ovvero di altre norme penali, andavano e vanno denunciate in relazione a singoli soggetti in ossequio alla personalità della responsabilità penale ¹⁵².

Da quanto sopra discende che, nell'ideologia propagandata dagli imputati siccome evincibile dai fatti a loro contestati, non può indiscutibilmente negarsi che il discorso sull' 'Altro' ¹⁵³ oscilli ¹⁵⁴ tra etnopluralismo ¹⁵⁵, differenzialismo culturale e xenofobia esplicita.

¹⁵¹ Il solo tenore del testo della petizione popolare potrebbe escluderlo. Ma il tenore delle parole usate nella diffusione del pensiero, mediante volantini, manifesti, conferenze e interviste stampa, depone per la verità della menzogna.

¹⁵² Il richiamo è, ad esempio, a coloro tra gli zingari Sinti che hanno eventualmente occupato e/o danneggiato e/o altro commesso di penalmente rilevante in occasione della permanenza abusiva in via Montelungo, in zona Stadio, in Porta Palio, in Piazza Brà, e anche nel campo nomadi legale di Forte Azzano.

¹⁵³ vds. il sito Internet www.leganord.org dal titolo <'Padania, identità e società multirazziali'.

¹⁵⁴ vds. Renzo GUOLO, *Xenofobi e xenofili*, Ed.Latenza, 2003

¹⁵⁵ Teoria risalente a Henning Eichberg, teorico della Destra nazionalrivoluzionaria tedesca. Essa si fonda sull'idea di valorizzazione delle identità nazionali ed etniche di ogni popolo e



Per come è emerso, invero, gli imputati hanno propugnato una visione del mondo differenzialista ¹⁵⁶: il pensiero che essi hanno diffuso si fonda sull'idea secondo la quale il diritto da conquistare e difendere non è quello alla uguaglianza ma quello alla differenza. La parola d'ordine da rispettare e fare rispettare è, pertanto, incentrata essenzialmente sulla stigmatizzazione dell'ibridazione, sull'appello mixofobico al rifiuto del mescolamento (*cd. meticciano*), sulla necessità di difesa attiva nei confronti di altre culture, percepite come nemico.

Il differenzialismo culturale è stato usato in chiave metapolitica come risposta al potere culturale dominante e tramite questa ideologia gli imputati hanno auspicato l'attuazione dell'idea di separazione come condizione per la salvaguardia delle singole identità etniche, in particolare dell'identità veneta veronese ¹⁵⁷. Vero è che il differenzialismo culturale non vuole dire peraltro esprimere, al contrario del razzismo biologico, un giudizio di valore sulle superiorità di un popolo o di un'etnia su altri. Vero è, peraltro, che il differenzialismo politico rifiuta l'etichetta di teoria razzista che, invece, le è propriamente attribuita da politologi, filosofi, sociologi e storici: tale ideologia è, invero, razzista di per sé, dal momento che essa può essere usata come forma di travestimento tattico del razzismo inegualitario mediante una sua riformulazione più socialmente accettabile ¹⁵⁸. Stabilendo l'irriducibilità delle culture e l'imperativo alla loro separazione, il differenzialismo si traduce di fatto in un meccanismo di chiusura sociale e di esclusione dell' 'Altro'.


Il messaggio lanciato dagli imputati attraverso la diffusione del loro pensiero è stato quello di esaltazione, in linea generale, dell'identità etnico-culturale dei

ridefinisce in chiave 'Völkisch', etnoculturale, i criteri di cittadinanza per l'appartenenza al gruppo.

¹⁵⁶ Il richiamo è alla *Nouvelle Droite* francese di Alain de Benoist ovvero a Guillame Faye: la minaccia razzista va ricercata nel mondialismo e il 'nemico' è individuato nell'egualitarismo coercitivo.

¹⁵⁷ Il modello politico di riferimento è quello della 'Nouvelle Droite' francese.

¹⁵⁸ Si veda, a tale proposito, Pierre-André Taguieff, filosofo, politologo e storico delle idee, direttore di ricerca al CNRS e uno dei massimi studiosi francesi del fenomeno del razzismo.



popoli o delle varie leghe popolari, concepiti, nelle singole ramificazioni locali, come vere e proprie unità di lingua e di tradizioni, unici veri collanti della classe popolare piuttosto che di uno Stato-nazione ¹⁵⁹.


L'idea propagandata è stata, dunque, quella del populismo che rivendica la propria identità culturale a tutti i costi, anche quando i costi sono quelli che si impongono all' 'Altro' solo in ragione della sua posizione di estraneo al gruppo, proprio perché 'Altro'. Tale idea non può che essere letta se non, da una parte, in chiave essenzialista come dedizione assoluta dell'individuo alla collettività leghista, e, dall'altra, in termini esclusivistici come attitudine all'affermazione del cd. *endogrupo* e all'emarginazione di chi a questo sia estraneo.

Gli imputati hanno certamente commesso un errore, un errore consistito nell'aver tenuto una condotta vietata dalla legge penale: 1) hanno diffuso, tramite l'iniziativa della pubblica raccolta di firme sotto forma di petizione popolare ¹⁶⁰ indirizzata all'Amministrazione del Comune di Verona, idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico nell'accezione dei termini sopra specificati; 2) hanno anche incitato ¹⁶¹ con la

¹⁵⁹ Si esaspera l'aspetto istintuale dell'insieme di impulsi arcaici dei popoli e del naturale affetto per i luoghi nati e per le proprie radici familiari.

¹⁶⁰ Gli imputati hanno sostenuto la petizione popolare promossa presso i cittadini di Verona con il seguente testo: *'I sottoscritti cittadini veronesi, con la presente, chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e/o provvisori e che l'amministrazione non realizza nessun nuovo insediamento nel territorio comunale'*.

¹⁶¹ Il teste Luigi FRESCO ha invero dichiarato che *'l'Amministrazione comunale sentiva molto il peso di questa cosa - allora c'era la Giunta di centro-destra, c'era il sindaco Sironi - perché diventava cosa pubblica...Poi c'erano persone che incalzavano il Comune dicendo che il Comune doveva dare delle risposte ai cittadini, e quindi anche ai Sinti che sono veronesi'*. Anche il teste MARIOTTI Massimo, all'epoca dei fatti Assessore comunale all'Edilizia, ha dichiarato che *'alcune relazioni che erano state portate all'attenzione della Giunta da parte dell'Assessore alla polizia municipale'*. Solo grazie alla disponibilità della VI^a circoscrizione del Comune di Verona, presieduta da Luigi FRESCO, gli zingari, abusivi in zona Stadio, sono stati fatti traslocare nel quartiere di Borgo Venezia, mentre veniva richiesta - peraltro infruttuosamente - la disponibilità della Curia veronese ad accogliere gli zingari sfrattati da Piazzale Atleti Azzurri di Italia nel seminario del quartiere di San Massimo del




medesima condotta i pubblici amministratori veronesi competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici.

A costituire un concreto turbamento, mediante la richiesta ai cittadini di un'adesione in forma diffusa all'iniziativa discriminatoria da loro patrocinata, alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale veronese al quale il messaggio era indirizzato, è stato il tenore letterale del testo dei volantini, dei manifesti pubblicitari, delle interviste alla stampa e della conferenza di presentazione dell'iniziativa di petizione pubblica.

Pertanto, l'assunto di conclusione del giudizio collegiale si fonda essenzialmente sul richiamo all'art. 2 Cost. come norma che sancisce il valore assoluto della persona umana. Si tratta di una norma a carattere precettivo e non programmatico, sicché ogni proiezione della persona nella realtà sociale è suscettibile di assurgere a rango di diritto soggettivo perfetto con la conseguente configurabilità di una tutela risarcitoria in caso di lesione. Nel caso di specie ogni zingaro Sinto, in quanto persona, ha diritto di vivere e di stabilirsi, di circolare e di permanere nel Comune ove risulta anagraficamente iscritto, al pari di ogni altro cittadino veronese ¹⁶². Soprattutto nel comune di residenza l'essere umano ha diritto di esplicitare tutto quello che costituisce la sua quotidianità (scuola, lavoro, mantenimento di relazioni affettive e sociali), ossia di mantenere tutti quei vincoli che costituiscono l'oggetto di un diritto soggettivo perfetto a mente dell'art. 2 Cost. Ebbene, tali diritti sono stati certamente posti in pericolo dalla campagna di raccolta di firme preordinata

comune di Verona. Per come poi ricordato dal teste GALLI RIGHI, diversi anni prima rispetto ai fatti di causa e dopo l'ordinanza sindacale del 3.1.1995, era intervenuta una mozione della Lega Nord, il cui capogruppo era già allora TOSI Flavio, approvata dal Consiglio comunale di Verona il 21.12.1995, con la quale si invitava il Consiglio regionale del Veneto a modificare la legge regionale che disciplina i campo sosta dei nomadi. Tale mozione si concludeva in questi termini: *'impegna il Sindaco e la Giunta a non deliberare la realizzazione di campi nomadi all'interno del territorio comunale, almeno fino a quando non sarà stata rivista la legge regionale numeri 54 del 22.12.1989'*.

¹⁶² I Sinti discriminati erano tutti regolarmente iscritti come residenti in Verona.



alla cacciata degli zingari dalla città, e non al ripristino della legalità violata ¹⁶³. Con la condotta loro contestata gli imputati hanno lanciato un messaggio chiarissimo agli zingari della comunità Sinta, facendoli sentire stranieri nella città cui essi appartengono a pieno titolo quali residenti regolarmente iscritti all'anagrafe.

La Legge regionale del Veneto n. 54/1989 è stata totalmente calpestata dalla campagna di raccolta delle firme promossa dagli imputati i quali, per le modalità con cui è stata presentata alla cittadinanza la loro battaglia politica, hanno di fatto lanciato il seguente implicito messaggio: *si nega qualsiasi diritto agli appartenenti alla comunità zingara.*

I Sinti sono stati discriminati non solo per il fatto di essere stati spersonalizzati e genericamente abbinati ad episodi di criminalità ¹⁶⁴, ma anche per essere stati concretamente esposti al pericolo di essere allontanati dalla città di Verona che è anche la loro città ¹⁶⁵.

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, messo in luce due dati: da una parte, la campagna di raccolta delle firme preordinata alla cacciata di un gruppo genericamente individuato e, dall'altra, il turbamento dell'animo ¹⁶⁶ degli appartenenti al gruppo Sinti, concretizzatosi in un sentimento di paura, di preoccupazione, di ansia per la sorte loro e dei loro figli ¹⁶⁷.


¹⁶³ Il contenuto dei manifesti e dei volantini e il titolo della petizione popolare promossa con la raccolta di firme hanno lanciato un messaggio volto all'allontanamento incondizionato e definitivo degli zingari (tutti) dalla città di Verona, e non già alla ricerca di una soluzione al problema della sistemazione dei nomadi sul territorio comunale.

¹⁶⁴ Il riferimento è al razzismo differenzialista o ad allarme sociale.

¹⁶⁵ In tale prospettiva si comprende l'affermazione del teste BERINI di parte civile, secondo il quale l'inizio di quella campagna di raccolta di firme ha rappresentato per gli appartenenti al gruppo etnico dei Sinti la modificazione dei termini della questione dal dove al se potere continuare a restare nel comune di Verona.

¹⁶⁶ Il turbamento è stato talmente forte da essere stato espresso (da Janes CAVAZZA per i Sinti) a più persone nel corso di una riunione svoltasi la sera del 12 settembre 2001 presso la sede dei Padri Comboniani in Verona.

¹⁶⁷ Si vedano, a tale proposito, le deposizioni dei testi CIPRIANI, BRAGAIA e SCARAMUZZETTI di parte civile.




L'azione criminosa è stata ampiamente pubblicizzata con conferenze stampa e con manifesti affissi in tutta la città di Verona e, per come ha ricordato il teste FIOR, anche fuori dalla città di Verona, in particolare nel comune di Villafranca.

La lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato Flavio TOSI alla stampa (vds. articoli sul giornale L'Arena del 2 agosto 2001, 11 agosto 2001, 8 settembre 2001, 15 e 16 settembre 2001) è sufficiente per negare l'attendibilità della tesi difensiva che vuole ricondurre l'iniziativa della raccolta delle firme *'Via gli zingari da casa nostra'* - e le modalità di pubblicità di tale iniziativa - ad una battaglia politica, sostenuta dal partito Lega Nord veronese, per il ripristino della legalità violata in nome di esigenze di esclusivo carattere economico e sociale.

I toni e le parole usate nella campagna di raccolta delle firme non sono giustificati dalla scriminante relativa all'esercizio del diritto di critica, poiché questo non è stato legittimamente attuato: il messaggio *'Firma anche tu per mandare via gli zingari'* era, invero, rivolto all'intera cittadinanza ed ampiamente trasmodava il limite dell'assoluta correttezza del linguaggio che ogni manifestazione del pensiero deve rispettare quando coinvolge la dignità dell'altro uomo ¹⁶⁸. E se di critica politica si ritiene che si sia trattato, allora giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad imporre, pur nella possibile maggiore asprezza dei toni e delle espressioni, l'assoluto rispetto dei limiti di verità e di interesse sociale. Le parole scritte sui manifesti affissi sui muri della città, inneggianti all'allontanamento definitivo degli zingari, hanno indignato molti cittadini veronesi che hanno ritenuto di rivolgersi alle Istituzioni per fare interrompere quella campagna di raccolta delle firme reputandola manifestamente razzista ¹⁶⁹. E non va sottaciuto che la Verona che si è indignata è una Verona variegata dal punto di vista di colore politico: sono stati escussi testi, indicati dalle

¹⁶⁸ L'affermazione *'Via gli zingari dalla città'* si pone, invero, come enunciato irrispettoso del diritto dei Sinti alla reputazione, al decoro, alla onorabilità, alla dignità di esserci per come essi sono nel rispetto della legalità.

¹⁶⁹ Si veda, a tale proposito, la testimonianza di MELEGARI, di FIOR, di MONASTA per la parte civile.



parti civili, che non sono accomunati ideologicamente o per formazione culturale, ma che si sono tutti sentiti ugualmente indignati per i toni della campagna di raccolta delle firme, siccome pubblicizzata ed attuata dagli imputati con le modalità loro addebitate.

L'istruttoria dibattimentale ha così fornito ampiamente la prova dell'esistenza del reato contestato agli imputati anche nella sua dimensione soggettiva. La campagna di raccolta delle firme, per le modalità, per i toni e per le spiegazioni che l'hanno accompagnata, è stata una campagna oggettivamente razzista: sono state usate argomentazioni generalizzanti relative alla correlazione tra episodi di criminalità e di degrado sociale e l'intera indistinta etnia Sinta, in tale modo avendo favorito la rappresentazione degli zingari come profezia sociale compiutamente realizzata sul versante della negatività. La consulenza tecnica ha spiegato che il pregiudizio atavico contro gli zingari, che l'opinione pubblica spesso permette o accetta - così provocando azioni repressive contro questo o quel membro dell'etnia -, è un pregiudizio etnico chiaramente discriminatorio ¹⁷⁰.

Correttamente ha osservato la parte civile che ciò che nei confronti della cittadinanza verrebbe vista come una misura di inaudita gravità diviene, invece, di normale amministrazione nei confronti di questa minoranza etnica (i Sinti) la cui identità sociale viene così quotidianamente e radicalmente disumanizzata.

P. Il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civilistiche

La misura del trattamento sanzionatorio va determinata discostandosi non di tanto dal minimo edittale attese le modalità esecutive - particolarmente plateali e

¹⁷⁰ Tale è stata, ad esempio, la pretesa che i campi di sosta nomadi venissero, seppure temporaneamente, collocati in zone così esterne alla periferia urbana (vds. Fondo Frugoso) da non essere servite da mezzi pubblici ed essere, oltretutto, prive di opere minime di urbanizzazione primaria, in tale modo esplicitando un intento di segregazione dell'etnia in violazione dell'art. 3 co. 7 L.R. n. 54/1989 ('l'ubicazione del campo-sosta deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale').



comunque limitate nell'intento reale emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - della condotta consumata da coloro che erano chiamati a coamministrare in posizione di forza di opposizione la politica di coordinamento ed indirizzo nella gestione della *res publica* comunale: gli imputati erano, invero, esponenti di un partito politico di opposizione presente nella compagine dell'assemblea comunale della città di Verona nel settembre 2001.

Il corretto comportamento processuale, l'incensuratezza e la necessità del bilanciamento della pena sono referenti sostanziali per potere concedere a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche.

Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. si stima equa la pena di mesi sei di reclusione per tutti gli imputati (p.b. mesi nove di reclusione, ridotta alla pena di mesi sei di reclusione in forza delle circostanze attenuanti generiche).

Alla condanna consegue di diritto l'obbligo del pagamento in solido delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 1bis, comma 1 lettera d), del D.L. 26.4.1993, n. 122, convertito nella Legge 25.6.1993, n. 205 si ritiene che debba essere applicata a tutti gli imputati la sanzione accessoria del divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative per un periodo che si reputa, peraltro, congruo contenere nel minimo edittale di anni tre. La condotta condannata, invero, ha assunto indubbi connotati di propaganda elettorale in favore del partito al quale gli imputati appartenevano, e tutt'ora appartengono.

Ai sensi dell'art. 163 c.p., in base all'incensuratezza e al comportamento processuale, può essere ordinata la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena principale e della pena accessoria per tutti gli imputati per la durata di anni cinque sotto le comminatorie di legge.

Gli imputati devono essere condannati a risarcire alle parti civili costituite il danno morale che viene liquidato definitivamente in complessivi euro diecimila in favore dell'Opera Nazionale Nomadi e in euro cinquemila ciascuno in favore di Manuele DICEMBRI, Catuscia PIETROBON, Patrizia REINARD, Evelina PIETROBON, Selene



COLOMBO, Janes CAVAZZA, Tiziana TOMASINI.

Gli imputati vanno infine condannati a rifondere alle parti civili le spese di costituzione e di difesa, che si liquidano complessivamente in euro 4.000/00 per ciascun difensore.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

dichiara

gli imputati BRAGANTINI Matteo, COLETTI Luca, CORSI Enrico, FILIPPI Maurizio, TOSI Barbara e TOSI Flavio colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Visto l'art. 1bis D.L. 26.4.1993, n. 122, convertito nella Legge 25.6.1993, n. 205

applica

a tutti gli imputati la sanzione accessoria del divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative per un periodo di anni tre.

Visto l'art. 163 c.p.


ordina

la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena principale e della pena accessoria per tutti gli imputati per la durata di anni cinque sotto le comminatorie di legge.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condanna

gli imputati a risarcire alle parti civili costituite il danno morale che si liquida definitivamente in complessivi



euro diecimila in favore dell'Opera Nazionale Nomadi e in euro cinquemila ciascuno in favore di Manuele DICEMBRI, Catuscia PIETROBON, Patrizia REINARD, Evelina PIETROBON, Selene COLOMBO, Janes CAVAZZA, Tiziana TOMASINI;

condanna

infine gli imputati a rifondere alle parti civili le spese di costituzione e di difesa, che si liquidano complessivamente in euro 4.000/00 per ciascun difensore;

Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p.

fissa

il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Verona, 2 dicembre 2004

Il Giudice est.
Dott. Massimo Di Camillo

Il Presidente
Dott. Mario Sannite

TRIBUNALE C.F. DI VERONA
DEPOSITATO in CANCELLERIA

OGGI 24 FEB 2005

CANCELLERIA

Maria *[signature]*